

LXX.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazione alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito — Approvazione dell'articolo 2 del regio decreto N. 503, e delle tabelle corrispondenti da I a XIX ultima — Il senatore Morra di Lavriano parla sulla tabella IV degli ufficiali dell'arma di cavalleria; ed il senatore Di Camporeale sulla X degli ufficiali del corpo contabile militare, ed il ministro della guerra dà loro analoghe risposte — Approvati quindi l'articolo 3 del predetto regio decreto, che riguarda anche il ristabilimento dei collegi militari stati soppressi, sul quale parlano i senatori Saracco, e Morra di Lavriano ed il ministro della guerra — Sono dipoi approvati gli articoli 4, 5 e 6 ultimo del regio decreto surriferito — Avvertenza del presidente che non si passa alla discussione del regio decreto N. 504, del quale all'articolo 4 del progetto di legge, che verrà in discussione, proponesi l'abrogazione — Posto quindi in discussione il regio decreto N. 505, vengono approvati i tre articoli del medesimo con le relative dieci tabelle, dopo osservazioni dei senatori Morra di Lavriano e Di San Marzano, e risposte del ministro della guerra sulle tabelle VII e VIII — Sono per ultimo approvati i quattro articoli del progetto di legge — Dichiarazioni del senatore Mezzacapo, e del senatore Morra di Lavriano, ai quali risponde il ministro della guerra — Il senatore Taverna, relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge, e sono approvate le sue proposte — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge, e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed il ministro della guerra. Intervengono in seguito i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, DI SAN GIUSEPPE dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito » (N. 109).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:

Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, numeri 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito.

Come il Senato ricorda, ieri fu approvato l'articolo primo del regio decreto n. 503, per modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Ora passeremo all'art. 2 dello stesso regio decreto n. 503.

Art. 2.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del Regio esercito sono sostituite le seguenti:

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato, o direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'armata;
 9 generali di corpo d'armata;
 41 tenenti generali;
 75 maggiori generali;
 3 maggiori generali medici;
 1 maggiore generale commissario.

134 totale.

A questa tabella il signor ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale propone i seguenti emendamenti:

Dieci generali di corpo d'armata in luogo di 9; 42 tenenti generali invece di 41; 84 maggiori generali invece di 75; 3 maggiori generali medici, un maggiore generale commissario; in totale 145 invece di 134.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Darò al Senato una spiegazione su queste varianti, che servirà anche per tutte le altre tabelle.

Le tabelle presentate prima erano fondate sopra le altre proposte complessive che abbiamo discusse nei giorni scorsi; in seguito alle modificazioni concordate quasi tutte le tabelle hanno dovuto essere leggermente modificate.

Io aveva proposto di formare le brigate di fanteria di tre reggimenti; si avevano quindi 32 brigate e perciò 32 generali di brigata; invece furono votate 48 brigate di fanteria con un aumento di 16 generali. Però, cercando di ridurre il più che fosse possibile, sono stati soppressi alcuni altri generali, e con ciò il numero totale degli ufficiali generali nella tabella n. 1, varia da 134 a 145, cioè l'aumento è solamente di 11 rispetto alla primitiva proposta. Ciò si è potuto ottenere sopprimendo un ispettore d'artiglieria, alcuni generali a disposizione, ed assegnando alla scuola di fanteria un colonnello invece di un generale. Per effetto di queste variazioni io oggi propongo complessivamente 145 generali.

Il Mocenni ne proponeva 141; colla legge vigente sarebbero 149; io ne propongo adunque

quattro di meno di quelli della legge vigente del 1887, e quattro di più di quelli proposti dal Mocenni; la variazione, come si vede, non è molto sensibile.

Analoghe variazioni poi si troveranno nelle altre tabelle per effetto dei cambiamenti che sono stati introdotti nel progetto di legge; così, per esempio, si sono ammessi quattro reggimenti di bersaglieri di più, donde l'aumento di quattro colonnelli e alcuni ufficiali; è stato accresciuto di 12 il numero degli squadroni di cavalleria, bisogna quindi aumentare 12 capitani e alcuni ufficiali subalterni, e così dicasi delle altre variazioni che si sono rese necessarie nelle primitive tabelle.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti gli emendamenti proposti dal signor ministro, e che ho già letto, e relativi alla tabella.

Chi approva questi emendamenti è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Pongo ai voti la tabella n. 1 così emendata:
 (Approvata).

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

7 colonnelli;
 56 tenenti colonnelli e maggiori (a);
 61 capitani.

124 totale.

(a) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinché la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento nel corpo di stato maggiore.

(Approvata).

Tabella n. II-bis degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

12 colonnelli;
 13 tenenti colonnelli;
 31 maggiori;
 132 capitani;
 370 tenenti e sottotenenti.

558 totale.

1 capo musica.

559 totale generale.

(Approvata).

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma di fanteria.

159	colonnelli;
163	tenenti colonnelli;
436	maggiori;
1732	capitani;
3868	tenenti e sottotenenti (a).
6358	totale.
96	capi musica.
6454	totale generale.

(a) Per un quarto almeno, dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

A questa tabella n. 3 il signor ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone le seguenti variazioni:

163	colonnelli;
167	tenenti colonnelli;
448	maggiori;
1784	capitani;
3964	tenenti e sottotenenti (a).
6526	Totale.
96	capimusica.
Totale generale	6622.

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento alla tabella n. 3 che ho letto, proposto di accordo fra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi approva la tabella n. III così emendata voglia alzarsi.

(Approvata).

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di cavalleria

19	colonnelli;
20	tenenti colonnelli;
53	maggiori;
213	capitani;
486	tenenti e sottotenenti (a).
791	totale.

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Il signor ministro propone a questa tabella l'emendamento seguente:

19	colonnelli;
20	tenenti colonnelli;
53	maggiori;
225	capitani, invece di 213;
498	tenenti e sottotenenti (a).
815	totale.

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Forse non ricordo bene, ma mi pare che il ministro avesse detto che nei reggimenti di cavalleria diminuiva un ufficiale superiore a quelli che rimanevano su quattro squadroni.

Ora i reggimenti di cavalleria coll'ultimo emendamento rimangono tutti su cinque squadroni. D'altra parte il ministro ha fatto le tabelle con uno studio molto accurato, perchè in generale l'avanzamento in ogni arma fosse ad un dipresso uguale. Per questo motivo, visto che c'è stato un certo aumento nei capitani, non ci sarebbe, secondo me, ragione perchè ci fossero dei reggimenti con un ufficiale superiore in meno: tutti i reggimenti avendo la stessa forza dovrebbero avere lo stesso numero di ufficiali superiori e quindi io pregherei l'onorevole ministro di voler fare l'aumento dei maggiori a quei reggimenti dove si sono aumentati gli squadroni.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Nel primo studio da me fatto, io avevo assegnato tre ufficiali superiori per reggimento; ma siccome da questo risultava una proporzione poco vantaggiosa per la carriera degli ufficiali inferiori di cavalleria, presi il partito di mettere un ufficiale superiore in più del bisogno in metà dei reggimenti.

Il vantaggio dato in questa misura mise gli ufficiali di cavalleria in condizioni migliori di quelli di fanteria, tanto che adesso si può fare l'aumento di 12 capitani per i 12 squadroni in più, senza bisogno di aumentare gli ufficiali superiori.

Nei reggimenti di cavalleria a 5 squadroni abbiamo 3 o 4 ufficiali superiori e 8 capitani. In Prussia collo stesso numero di squadroni si hanno 2 ufficiali superiori e 5 capitani. I nostri reggimenti di cavalleria hanno quindi un numero di ufficiali superiori quasi doppio di quelli della Prussia ed una volta e tre quinti di capitani.

Vi è una sproporzione enorme.

Da noi si sono dati alla cavalleria dei gradi solo per farle avere una carriera più rapida

delle altre armi. E difatti abbiamo tutti gli ufficiali di cavalleria che sono molto più avanti di quelli di fanteria, ciò che non è giusto. Ora io ho fatto poco; chè se avessi dovuto imitare quello che si fa negli altri eserciti, avrei dovuto togliere la metà degli ufficiali superiori; invece il numero degli ufficiali superiori l'ho ridotto soltanto di 12; e non vi è perciò ragione di lagnanza. È vero che in cavalleria la maggiore rapidità di carriera dipende anche dal fatto che molti lasciano presto il servizio; ma ad ogni modo la carriera per raggiungere il grado di generale è molto più rapida.

Il solo mezzo per ovviare a questi inconvenienti, sarebbe quello di avvicinarsi di più all'esercito prussiano. Se noi guardiamo l'annuario, vediamo che in Prussia, soltanto tre o quattro reggimenti sono comandati da colonnelli; tutti gli altri invece da tenenti colonnelli, ed alcuni da maggiori.

Se avessi dovuto uniformarmi a questo sistema, la cavalleria vi avrebbe perduto moltissimo.

E poi, colla legge attuale, nel numero dei capitani si perde anche la fanteria; la sola differenza è che essa ha 7 o 8 posti da maggiore di più.

Per queste ragioni pregherei l'onor. Morra di non spinger troppo la cosa; che se andiamo ben bene in fondo, saremmo obbligati di operare tagli ben più forti nella cavalleria.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Il ragionamento fatto dal ministro della guerra corre certamente; però i fattori, secondo me, sono due: uno al quale ha accennato il ministro, la necessità, cioè, di avere dei giovani ufficiali alla testa della cavalleria, e l'altro la necessità di avere degli ottimi ufficiali; e per quanto siamo in un regime democratico, di avere anche degli ufficiali che abbiano qualche mezzo di fortuna.

Naturalmente gli ufficiali guardano al risultato immediato, e quando confrontano l'avvenire coi vantaggi attuali, trovano che il danno che vengono a patire è molto forte, specialmente per la carriera da ufficiale superiore in su.

Ora, per quanto gli ufficiali di cavalleria in generale abbiano l'abitudine di lamentarsi, è

innegabile che la loro carriera era assai avvantaggiata su quella delle altre armi.

E infatti molti comandanti di brigata, e di reggimento ora non possono avere il grado di generale o di colonnello, perchè non entrano ancora cogli altri nel ruolo unico.

Però la carriera degli ufficiali di cavalleria si può dire limitata al grado di maggior generale.

In Germania sono molti i tenenti generali di cavalleria; vi sono le divisioni formate; questo porta una differenza sensibile. Insomma avranno pochi ufficiali superiori, ma da ufficiali superiori in su camminano molto meglio che da noi.

Il numero degli ufficiali generali di cavalleria è in proporzione maggiore che da noi.

Ora, per quanto sia vero che col nuovo ordinamento non rimangono pregiudicati in confronto delle altre armi, è certo che lo sbalzo indietro dai vantaggi che avevano prima è molto forte.

E siccome il ministro della guerra ha messo molta cura a procurare che la carriera corresse abbastanza eguale per tutte le armi, avrei vivamente desiderato che egli avesse ugualmente procurato che la differenza tra la carriera futura e l'attuale non fosse troppo a pregiudizio della cavalleria.

Però dal momento che il ministro, non accettando questo emendamento, so la sorte che gli toccherebbe, a me non resta che di ritirarlo.

Aggiungo che utili impieghi per capitani di cavalleria si potrebbero sempre trovare. Vi erano i capitani ufficiali di ordinanza: non dico che avessero moltissimo da fare, ma erano sempre in posizione di occuparsi utilmente come capitani di cavalleria.

Non si trattava di giovinotti che perdessero l'abitudine pel lavoro e rimanessero incagliati poi nel loro servizio ritornando al reggimento. Vi erano insomma diversi posti di più che si potrebbero ripristinare per tenere la carriera un po' più avvantaggiata.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ciò che ha detto l'onorevole senatore Morra potrebbe lasciar credere che in Prussia i generali di brigata di cavalleria abbiano maggiore agevolezza di passare poi generali di divisione.

Ciò non è esatto, perchè in Prussia, una volta raggiunto il grado di maggiore, si progredisce per anzianità sopra un ruolo unico per tutto l'esercito. Non v'ha caso che uno passi davanti all'altro.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Forse da noi ciò non avviene.

RICOTTI, *ministro della guerra*. C'è un ruolo solo anche da noi e quindi i comandanti di brigata di cavalleria possono diventare comandanti di divisione, come quelli di fanteria. Si è detto che si potrebbe aumentare il numero dei capitani assegnando di nuovo, come ufficiali di ordinanza dei comandanti di corpo d'armata, capitani di cavalleria, cosa che ho fatto io 10 anni fa per aumentare i capitani.

Adesso si è fatto molto di più, perchè si è messo un capitano a disposizione in tutti i 24 reggimenti.

Se ne sono tolti, è vero, 15, ma se ne sono aumentati 24.

Dunque l'aumento è stato reale. E da questo lato si è fatto quanto si poteva. Ho studiato e studio tuttavia il modo di impiegare questi ufficiali di diverso grado in tempo di pace, perchè in tempo di guerra ne abbiamo bisogno; ma in tempo di pace se non vi ha modo d'impiegarli convenientemente è pericoloso creare dei gradi di lusso, perchè ciò fa male all'esercito e agli ufficiali medesimi. Ho concesso quanto era possibile, ma più in là non posso andare.

PRESIDENTE. Fa proposte, onorevole senatore Morra?

Senatore MORRA DI LAVRIANO. No signore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'emendamento alla tabella n. IV concertato fra l'Ufficio centrale e il signor ministro:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Ora pongo ai voti la tabella n. IV così emendata: chi l'approva si alzi.

(Approvata).

Tabella n. V degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

45 colonnelli;
47 tenenti colonnelli;
131 maggiori;
458 capitani;
894 tenenti e sottotenenti (a).
1575 totale.

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

A questa tabella si propongono le seguenti modificazioni:

Là dove dice « 47 tenenti colonnelli », dire: « 48 tenenti colonnelli ».

E dove dice « 458 capitani », dire: « 467 capitani ».

Dove dice « 894 tenenti e sottotenenti », dire: « 917 ».

Totale 1608 invece di 1575.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti la tabella n. V colle modificazioni concertate tra il ministro e l'Ufficio centrale:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi:
(Approvato).

Ora passiamo alla tabella n. VI.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma del genio (a).

17 colonnelli;
18 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
180 capitani;
307 tenenti e sottotenenti (b).
574 totale.

(a) Il numero degli ufficiali dei singoli gradi può essere variato in relazione al disposto dell'art. 11 della legge, purchè non si ecceda il totale degli ufficiali dell'arma fissato dalla presente tabella.

(b) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Nella nota (a) a questa tabella là dove dice « dell'art. 11 della legge » mi pare che sarebbe meglio si dicesse: « del precedente art. 11 ».

L'Ufficio centrale ed il signor ministro accettano questa modificazione?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Sì signore, l'accettiamo.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la tabella n. VI con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Passiamo alla tabella n. VII, alla quale non si propongono modificazioni.

Tabella n. VII degli ufficiali del corpo invalidi e veterani

1 tenente colonnello o maggiore;
2 capitani;
7 tenenti e sottotenenti.
10 totale.

(Approvato).

Veniamo ora alla tabella n. VIII.

Il testo in discussione dice:

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

15 colonnelli medici;
26 tenenti colonnelli medici;
71 maggiori medici;
283 capitani medici;
390 tenenti e sottotenenti medici (a).
785 totale.

(a) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

A questo testo si propongono dal signor ministro d'accordo con l'Ufficio centrale le seguenti modificazioni:

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

15 colonnelli medici;
26 tenenti colonnelli medici;
73 maggiori medici;
291 capitani medici;
383 tenenti e sottotenenti medici (a).
788 totale.

(a) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

Chi approva la tabella n. VIII così modificata voglia alzarsi.

(Approvato).

Tabella n. IX degli ufficiali del corpo di commissariato militare (a).

8 colonnelli commissari;
11 tenenti colonnelli commissari;
22 maggiori commissari;
101 capitani commissari;
185 tenenti e sottotenenti commissari (b).
327 totale.

(a) Le eccedenze di ufficiali commissari potranno essere compensate da altrettante deficienze nei corrispondenti gradi degli ufficiali contabili.

(b) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti commissari di complemento.

(Approvato).

Tabella n. X degli ufficiali del corpo contabile militare. (a)

1 colonnello contabile;
10 tenenti colonnelli contabili;
28 maggiori contabili;
351 capitani contabili;
715 tenenti e sottotenenti contabili.
1105 totale.

(a) Le eccedenze di ufficiali contabili potranno essere compensate da altrettante deficienze nei corrispondenti gradi degli ufficiali commissari.

A questa tabella è proposto un emendamento dal signor ministro, cioè: invece di « 351 capitani contabili » dire, 361 capitani contabili; e invece di « 715 tenenti e sottotenenti contabili » dire 719 tenenti e sottotenenti contabili.

Totale 1119 invece di 1105.

Senatore DI CAMPOREALE. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI CAMPOREALE. Pregherei l'onorevole ministro a volerci dare qualche spiegazione rispetto a questo aumento di ufficiali contabili.

L'aumento è di circa 250 in confronto dell'ordinamento Mocenni, e mentre si è costretti a fare riduzioni e lesinare sul numero degli ufficiali delle armi combattenti, si ammetterà che tanta larghezza, trattandosi di semplici burocratici, debba, almeno a prima vista, far pessima impressione.

Sarei quindi gratissimo se il ministro volesse darci qualche schiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro della guerra.

RICOTTI, ministro della guerra. Anche qui bisogna tener conto di tre numeri. La legge del 1887, anzi la legge del 1892 di Pelloux, portava nientemeno che 1489 ufficiali contabili. L'ordinamento Mocenni li ha ridotti a 890; io li riporto a 1119, numero intermedio fra i due precedenti. La ragione di questo numero sta anzitutto in un fatto che l'onorevole Di Camporeale mi dà opportunità di rammentare. Nei progetti Mocenni veniva diminuito un contabile in ogni reggimento, perchè l'ufficiale pagatore era preso dalle truppe combattenti, quindi sparivano 150 contabili e aumentavano 150 ufficiali combattenti. È un sistema che ora è seguito in Francia, e lo era pure una volta da noi. Siccome io sono ritornato all'antico, così ho ristabiliti quei 150 ufficiali contabili e con ciò il loro numero da 890 è salito a 1040; la differenza diventa molto più piccola. È deplorabile la tendenza che c'è, nel pubblico, di dare addosso agli ufficiali contabili, come se nell'esercito fossero inutili. Eppure in Africa ne sono stati mandati fino 50 in una sola volta; e, in proporzione, essi sono gli ufficiali che sono andati in maggior numero nella colonia.

Non è due mesi che il generale Baldissera ne ha richiesti 40 o 50 in più di quelli che aveva. Dunque vedete che in tempo di guerra sono una necessità; non è possibile ammini-

strare un esercito senza contabilità, mezzo noioso, spiacevole se volete, ma indispensabile.

Nel presente progetto di legge essi sono già ridotti.

Dal progetto Pelloux al mio c'è una differenza di 300 e più ufficiali; andare ancora al disotto credo sarebbe dannoso, e dannoso anche alla disciplina dell'esercito, poichè se manca la buona amministrazione, anche la disciplina se ne va.

Se si considerano i soli bisogni di pace, certo che si potrebbe fare anche con meno, e come già dissi anche per gli ufficiali combattenti, in tempo di pace, sarebbero sufficienti la metà ed anche un terzo; ma noi dobbiamo tenere l'esercito preparato per i bisogni di guerra, e quindi dobbiamo anche avere i mezzi per amministrare questo esercito in tempo di guerra.

Creda l'onorevole Di Camporeale che, se avessi potuto fare diminuzioni più rilevanti, le avrei fatte ben volentieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sig. senatore Di Camporeale.

Senatore DI CAMPOREALE. Debbo ringraziare l'onorevole ministro delle spiegazioni date: noto solo che oltre all'aumento di 150 ufficiali contabili, di cui ha dato ragione il ministro, resta pur sempre altro aumento di circa un centinaio.

Osservo che sarebbe forse possibile di diminuire il numero delle scritturazioni dei controlli e delle contabilità e quindi la necessità di tanti contabili. È ragionevole e necessario che un comandante di corpo o colonnello non possa autorizzare la benchè minima spesa senza scrivere volumi e passare per una complicata trafila?

Io credo che se si potesse semplificare un poco tutto questo labirinto di contabilità e di controlli, e di controllori di controllori; questa diffidenza che sembra essere il perno delle amministrazioni tutte e non solo di quella militare; se si potesse almeno nell'esercito dare l'esempio del come si può amministrare con un po' meno di carta di quel che non si amministra negli altri rami dell'amministrazione; se non altro come esempio, sarebbe una gran bella cosa. Raccomando queste idee al ministro; ne farà quel conto che crede.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento alla tabella n. X concertato dal Ministro con l'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la tabella n. X così emendata, si alzi.

(Approvato).

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo veterinario militare.

1 colonnello veterinario;
2 tenenti colonnelli veterinari;
10 maggiori veterinari;
35 capitani veterinari;
86 tenenti e sottotenenti veterinari (a).
134 totale.

(a) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti veterinari di complemento.

A questa tabella si propone il seguente emendamento concertato fra il Ministro e l'Ufficio centrale: « 47 capitani veterinari » invece di « 35 ». Totale dunque 146 invece di 134.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti la tabella n. XI così emendata, chi l'approva sorga.

(Approvato).

Tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

(Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

20 colonnelli;
20 tenenti colonnelli;
28 maggiori;
213 capitani;
92 tenenti e sottotenenti.
373 totale.

(Approvato).

Tabella n. XIII del personale della giustizia militare.

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avvocato generale militare di 1^a cl.
1 id. id. id. 2^a cl.
3 avvocati fiscali militari di 1^a classe;
4 id. id. 2^a id.
7 id. id. 3^a id.
6 sostituti avvocati fiscali militari di 1^a classe;
7 id. id. 2^a id.
8 id. id. 3^a id.
2 segretari principali;
6 segretari di 1^a classe;
8 id. 2^a id.
12 sostituti segretari di 1^a classe;
10 id. 2^a id.
9 sostituti segretari aggiunti.

85 totale.

16 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (a).

101 totale generale.

(a) Compresi nella tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

(Approvato).

Tabella n. XIV degli ingegneri geografi e dei topografi. (a)

Ingegneri geografi (b).

1	ingegnere geografo principale di 1 ^a classe;		
1	id.	id.	2 ^a id.
1	id.	id.	3 ^a id.
2	ingegneri geografi di 1 ^a classe;		
3	id.	2 ^a id.	
2	aiutanti ingegneri geografi di 1 ^a classe;		
1	id.	id.	2 ^a id.
<u>11</u>	totale ingegneri geografi.		

Topografi.

1	topografo capo di 1 ^a classe;		
1	id.	2 ^a id.	
5	topografi principali di 1 ^a classe;		
7	id.	2 ^a id.	
18	topografi di 1 ^a classe;		
18	id.	2 ^a id.	
22	aiutanti topografi di 1 ^a classe;		
21	id.	2 ^a id.	
17	aspiranti aiutanti topografi.		
<u>110</u>	totale topografi.		
<u>121</u>	totale generale.		

(a) Le deficienze nei *topografi* possono essere compensate con altrettante eccedenze nei corrispondenti gradi degli *ingegneri geografi*, e viceversa.

(b) Gli ingegneri geografi possono essere sostituiti con ufficiali di grado corrispondente al rango degli ingegneri stessi.

(Approvato).

Tabella n. XV dei professori e maestri civili.

Professori.

Scuole	Collegi			
8	5	professori titolari di lettere e scienze di 1 ^a classe;		
10	10	id.	id.	di 2 ^a classe;
6	10	id.	id.	3 ^a id.
<u>24</u>	<u>25</u>	totale professori titolari di lettere e scienze;		
4	15	professori aggiunti di lettere e scienze di 1 ^a classe;		
4	10	id.	id.	di 2 ^a classe;
8	25	totale professori aggiunti di lettere e scienze;		
1	1	professori titolari di disegno di 1 ^a classe;		
2	3	id.	id.	2 ^a id.
1	1	id.	id.	3 ^a id.
<u>4</u>	<u>5</u>	totale professori titolari di disegno.		

Maestri di scherma e di ginnastica.

1	maestro direttore di scherma;		
12	maestri di 1 ^a classe;		
17	id.	2 ^a id.	
18	id.	3 ^a id.	e maestri aggiunti.
<u>48</u>	totale maestri e maestri aggiunti.		

NB. Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

(Approvato).

Tabella n. XVI dei farmacisti militari.

1	chimico farmacista ispettore;		
1	id.	direttore;	
6	farmacisti capi di 1 ^a classe;		
10	id.	2 ^a id.	
16	farmacisti di 1 ^a classe;		
29	id.	2 ^a id.	
40	id.	3 ^a id.	
<u>103</u>	totale.		

(Approvato).

Tabella n. XVII dei ragionieri d'artiglieria.

2	ragionieri capi di 1 ^a classe;		
5	id.	id.	2 ^a id.
16	id. principali di 1 ^a classe;		
22	id.	id.	2 ^a id.
22	id.	id.	3 ^a id.
25	id. di 1 ^a classe;		
37	id.	2 ^a id.	
41	aiutanti ragionieri.		
<u>170</u>	totale.		

(Approvato).

Tabella n. XVIII dei ragionieri geometri del genio

2	ragionieri geometri capi di 1 ^a classe;		
8	id.	id.	2 ^a id.
27	id. principali di 1 ^a classe;		
27	id.	id.	2 ^a id.
34	id.	id.	3 ^a id.
32	id. di 1 ^a classe;		
35	id.	2 ^a id.	
40	aiutanti ragionieri geometri.		
<u>205</u>	totale.		

(Approvato).

Tabella n. XIX dei capi tecnici d'artiglieria e genio

10	capi tecnici principali di 1 ^a classe;		
16	id.	id.	2 ^a id.
25	id.	id.	3 ^a id.
25	id.	di 1 ^a classe;	
30	id.	2 ^a id.	
43	id.	3 ^a id.	
<hr/>			
149	totale.		

(Approvato).

Così è ultimato l'art. 2 del decreto reale, n. 503, e che ho dianzi letto.

Lo pongo ai voti: chi approva l'art. 2 voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'art. 3 dello stesso R. decreto n. 103. Il testo in discussione è questo:

Art. 3.

Le varianti di cui sopra e le riduzioni di ufficiali e di impiegati dovranno essere condotte a termine per il 30 giugno 1898, eccezione fatta delle riduzioni degli ufficiali subalterni di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nonché delle sostituzioni di sottotenenti di complemento agli ufficiali subalterni delle dette armi, le quali saranno graduali ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari.

A questo articolo sono proposti dal signor ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale, due emendamenti.

Là dove è detto: « eccezione fatta delle riduzioni » si dica: « Faranno eccezione le riduzioni »:

Dove è detto: « nonché delle sostituzioni » si dica: « nonché le sostituzioni ».

Viene poi proposta la seguente aggiunta:

« I collegi militari già stati soppressi saranno ristabiliti gradatamente a misura del bisogno ».

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SARACCO. A questo punto della discussione e prima che si aprano le urne, io mi permetterei di rivolgere una semplice preghiera all'onor. ministro della guerra.

Io penso, o almeno presumo, che il voto del Senato sia per essere particolarmente determinato dalla considerazione che il nuovo ordinamento dell'esercito nazionale — di cui si appar-

tiene unicamente al signor ministro della guerra la iniziativa e per ciò la responsabilità — si possa attuare colla stessa spesa proposta dalla precedente Amministrazione col bilancio della guerra 1896-97.

Ma credo in pari tempo di non essere indiscreto se aggiungo, che alcuni senatori, tra i quali sto anch'io, possono anche presumere che questa assicurazione non sia abbastanza fondata.

E infatti non d'altronde, fuorchè dalla bocca dell'on. ministro, è uscita fuori la dimostrazione che le cose abbiano da essere così. Io penso invece che nell'animo di molti questo convincimento si debba trovare alquanto scosso, dappoichè il signor ministro della guerra diceva pochi giorni addietro che non intendeva rinunciare a quei tre o cinque milioni oltre i 234 del bilancio, che già nelle considerazioni che precedono le sue proposte giudicava necessarie per attuarle.

E mi pare di poi che questa persuasione debba essere maggiormente scossa, quando si consideri che lo stesso signor ministro dichiarò espressamente, che in conseguenza delle nuove proposte concordate con l'Ufficio centrale, la spesa doveva crescere dai sei ai sette milioni. Ciò che non è poco, perchè con una spesa di 6 o 7 milioni si può aumentare la forza bilanciata, nelle compagnie di fanteria, nientemeno che di 16 o 18,000 uomini.

Non creda però, onorevole ministro, che io intenda riaprire una discussione su questo soggetto, anche perchè non ne possiedo gli elementi. Ma domando solo, se non sono troppo indiscreto, al signor ministro, se gli paia di poter impegnare la sua parola di soldato e di ministro, più di soldato ancora che di ministro, che l'Amministrazione attuale e le Amministrazioni che verranno dopo, possano da senno ripromettersi, che alle spese del Ministero della guerra, in tempi normali s'intende, si potrà sopperire senza troppi ripieghi, coi soli stanziamenti del bilancio 1896-97.

Come vede l'onor. ministro domando solo di avere il conforto d'una sua parola chiara, precisa, e non rientro nella discussione; ma credo che giovi che di questa risposta che ella mi vorrà favorire, il Senato abbia da prendere atto.

Le sarò grato se vorrà darmi qualche rassicurante risposta.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Non credevo di tornare per la quarta o quinta volta su questo argomento, che mi pareva di aver sviluppato abbastanza, e forse al di là del necessario, tanto più che l'onorevole senatore Saracco riparla sempre di quei 3 a 5 milioni che sono scritti tra parentesi nella relazione.

Ho già detto che il Ministero passato aveva l'idea di consolidare la spesa entro i 234 milioni, diventati ora 235 pel passaggio al Ministero della guerra del tiro a segno. Però c'è una dichiarazione del ministro Sonnino, il quale nell'esposizione finanziaria disse che si riprometteva fra due anni di poter aumentare il bilancio della guerra di 2 o 3 milioni, e quello della marina, non so di quanto.

Quindi ho detto che l'attuale Ministero accettava le conclusioni del Ministero precedente sulla parte finanziaria militare, senza beneficio d'inventario, cioè 234 milioni per ora, con la speranza di un aumento di 2 a 3 milioni, ed io ho scritto da 3 a 5 tra parentesi.

Ora ho detto pure che questi milioni da 3 a 5 sono di una grande utilità, particolarmente per la spesa straordinaria, perchè tutto il progetto attuale presuppone che la spesa straordinaria sia conservata in 15 milioni, come fu proposta dal Ministero precedente.

Ma è da tener presente, che 15 milioni sono molto scarsi. Per le spese straordinarie, è vero, si può sempre andare avanti, anche con mezzi scarsi; basta non provvedere i materiali, non fare le fortificazioni, non perfezionare le strade e le stazioni ferroviarie per il servizio militare.

Ma sarebbe di una grande utilità il poter aumentare almeno di 4 o 5 milioni la parte straordinaria, tanto più che oggi abbiamo dinanzi a noi la necessità assoluta di completare la fabbricazione dei nuovi fucili.

Questa fabbricazione si è incominciata da quattro anni, in ragione di 80 a 100 mila all'anno.

Certo il pericolo maggiore è passato, poichè oggi disponiamo di 400 e più mila fucili nuovi, e la difficoltà di poter armare tutto l'esercito di prima linea in guerra è quasi eliminata, ciò che costituisce già un bel risultato; possiamo perciò senza preoccupazioni pensare ad armare

la milizia mobile, la milizia territoriale, e provvedere alle riserve necessarie.

Si può continuare a fabbricare 100 mila fucili all'anno, il che importa una spesa annua di almeno 8 o 9 milioni. Bisognerà pensare anche alle munizioni di questi fucili, ed i mezzi di cui disponiamo sono un po' scarsi, ma bisogna fare di necessità virtù, finchè non possiamo disporre di mezzi superiori, finchè il bilancio della guerra non si accresca di 4 o 5 milioni.

Il Ministro del tesoro mi promette questi milioni, ma solo quando li troverò, applicando la tassa militare già più volte proposta alla Camera e credo anche al Senato, cioè, una piccola imposta per coloro che sono esenti per una ragione qualsiasi dal servizio militare.

Io vedrò se sia possibile d'introdurre questa tassa speciale militare a beneficio del bilancio della guerra; è una questione da ristudiarsi per vedere se si possa raggiungere lo scopo. Qualche cosa si può sperare, perchè questa imposta vige in Svizzera da lunghissimo tempo, vige adesso in Austria, vige in Francia, benchè con risultati non molto buoni, e quindi non saremmo i primi ad istituirla.

L'onor. Saracco ora diffida, mentre prima era tanto tranquillo e, come ministro, ha firmato i decreti-legge. Pure il mio sistema porta una economia vera, perchè soprimo 327 compagnie, tra fanteria, bersaglieri e alpini, 24 squadroni, 48 batterie.

Però io voglio aumentare la forza bilanciata, e lo faccio nei limiti dei mezzi disponibili. Per stare nella spesa calcolata, avevo detto nella mia relazione che potevo portare le compagnie fino a 108 o 110 uomini.

Senatore SARACCO. Sperava.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Aveva calcolato di poter andare fino a quel punto, ma naturalmente siccome mi hanno aumentato quattro reggimenti bersaglieri, che vuol dire 36 compagnie, 12 squadroni e 32 batterie, non potrei mantenere la forza da me progettata in uomini e cavalli, senza un aumento di 6,000,000 di spesa. E siccome io non voglio aumentare la spesa, perchè non posso, sono obbligato a diminuire la forza; ma la diminuzione non è grande, perchè basterà discendere ad una compagnia di 100 o 102 uomini.

Inoltre poi, come ho già detto, intendo di

applicare pei cavalli il sistema austriaco, cioè di cederne una parte ai privati con l'obbligo di restituirli per un mese ogni anno, e qualunque altra volta lo richieda l'autorità militare. In tal modo si risparmierebbero alcuni milioni poichè ogni cavallo costa all'erario 614 lire all'anno, mentre con quel sistema verrà a costare poco più di cento lire.

Vi sarà così maniera di far fronte a questa nuova spesa di sei milioni.

L'onorevole Saracco dice che sarà più di sei milioni. Potrà essere di più, dico io, solo nel caso che vi siano avvenimenti straordinari, o che si voglia eccedere da quello che io propongo.

Quel che è certo si è che il bilancio dell'onorevole Mocenni non si poteva applicare, perchè vi si calcolava il grano a 21 lira al quintale, mentre lo si paga 25, ciò che porta una differenza di due milioni. Vi si calcolava poi un contingente di 70,000 uomini, assolutamente insufficiente, poichè bisogna elevarlo a 90,000; ciò che fa qualche altro milione di differenza.

Quando la passata Amministrazione voleva presentare il bilancio Mocenni, allora l'onorevole Saracco doveva dubitare della possibilità di rimanere entro i limiti del bilancio stesso. Ora non può e non deve dubitare. Creda l'onorevole Saracco che egli s'inganna. Egli, che è stato molto largo nei suoi apprezzamenti e giudizi quando era ministro, oggi diviene un po' troppo rigoroso.

Senatore SARACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore SARACCO. Voglio provare al signor ministro che so essere discreto, sebbene la risposta che egli mi dà non sia molto cortese e al tempo stesso non m'abbia fornite quelle spiegazioni che io mi credevo in diritto di domandare; tuttavia dichiaro che non aggiungo altro. A me basta che la domanda mia e la risposta sua siano consegnate negli atti del Senato, io non domando altro. Mi permetto solo una semplice osservazione. Se le cose saranno come egli dice, vorrà almeno confessare ed esclamare con me: *felix culpa*. Se sia vero infatti che il decreto-legge così fieramente osteggiato ed anche un po' deriso condurrà a fine dei conti, anche se volete come semplice causa occasionale, in grazia del nuovo provvedimento, di cui, io ripeto, si appartiene la

paternità all'onore. Ricotti, riuscirà, dico, a consolidare nei 234 milioni che figurano nel bilancio della guerra presentato dal precedente Ministero tutta la spesa che prima era di 246; se questo salutare risultato si otterrà realmente, si dovrà pure confessare che una parte di merito si deve appunto a questo bestemmiato decreto-legge, contro del quale si sono scagliati tante volte i fulmini del signor ministro. Questo voleva dire e non altro.

Tale essendo l'ultima conclusione, si potrà dire che tutto il male non viene per nuocere.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione per l'aggiunta fatta all'art. 3 sui collegi militari che non saranno riaperti tutti e cinque che con un lasso di tempo indeterminato e verificandosene il bisogno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte verremo ai voti.

Chi approva che all'art. 3 invece di dire « eccezione fatta delle riduzioni » si dica: « Faranno eccezione le riduzioni » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il secondo emendamento, cioè che dove è detto « nonchè delle sostituzioni » si dica « nonchè le sostituzioni ».

Chi approva questo emendamento voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'aggiunta proposta cioè « I collegi militari già stati soppressi saranno ristabiliti gradatamente a misura del bisogno ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti il complesso dell'art. 3 così emendato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Gl'impiegati civili, che per effetto dell'articolo precedente verranno a trovarsi in eccedenza, potranno essere tenuti in soprannumero.

A tutti quelli, invece, che siano collocati in disponibilità, l'assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio, anche per quelli fra i detti im-

piegati cheentino meno di dieci anni di servizio.

(Approvato).

Art. 5.

Quelli fra i detti impiegati con sede in Roma, che durante il periodo della disponibilità fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità di residenza che ora percepiscono.

(Approvato).

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO,

MOCENNI.

PRESIDENTE. Così è esaurito ed approvato il regio decreto n. 503 del 6 novembre 1894.

Ora avverto il Senato che dell'altro decreto successivo, n. 504 che trovasi nel testo, non è il caso di occuparsi, perchè nell'art. 1° del disegno di legge in discussione è soppresso l'art. 4 aggiunto del progetto di legge stesso, che tratta appunto dell'abrogazione di quel decreto regio n. 504.

Passeremo dunque al decreto regio n. 505.

Leggo l'art. 1.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato con nostro decreto del 27 agosto 1887, n. 4919 (serie 3ª);

Viste le leggi dell'8 marzo 1887, n. 5248 (serie 3ª) e del 28 febbraio 1892, n. 59, che modificano il testo unico predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, in data 27 agosto 1887, n. 4919, (serie 3ª) testo unico modificato dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1888 n. 5248 (serie 3ª) e dalla legge 28 febbraio 1892, n. 59, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Ora andiamo alle modificazioni.

Art. 3, *ove è detto*: « tenenti e sottotenenti », *sostituire*: « tenenti, sottotenenti e capi musica ».

Chi approva questa modificazione voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Viene ora la tabella I. A questa tabella si propone la seguente modificazione:

TABELLA I.

Cambiare il nome di « generale d'esercito » in « generale d'armata ». Dopo il grado di « generale d'armata » aggiungere il grado di « generale di corpo d'armata » e dopo quello di « sottotenente » aggiungere « capo musica » inserendo nelle rispettive colonne gli assegni sotto indicati:

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Carabinieri	Cavalleria Artiglieria e Genio	
Generale di corpo d'armata . . .	14,000	»	»	»
Capo musica	1,800	250	»	»

PRESIDENTE. Chi approva questa tabella con le modificazioni proposte è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ora si tratta di sopprimere l'annotazione n. 2. Per trovare tale annotazione bisogna riferirsi alla legge 27 agosto 1887 la quale poneva quest'annotazione n. 2:

« I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali ».

Questa annotazione è stata alla sua volta modificata dalla legge 20 febbraio 1892, la quale

toglieva le parole « i colonnelli brigadieri ». Sicchè l'annotazione che si tratta ora di sopprimere è la seguente:

« I colonnelli medici ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvata).

Ora viene la tabella n. II.

Modificazione proposta:

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore ed arma di cavalleria	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'armata	5	»	»	»	»	»
Generale di corpo d'armata	5	»	»	»	»	»
Tenente generale	4	»	»	»	»	»
Maggiore generale	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	1
Tenente colonnello	»	3	2	2	2	1
Maggiore	»	3	2	2	2	1
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente	»	2	2	»	1	»
Sottotenente	»	2	2	»	1	»

A questa tabella sono fatte le seguenti annotazioni:

Annotazioni.

1. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i tenenti generali comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re, hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare od aiutanti di campo generali

di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi, ed i comandanti di brigata di cavalleria, hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria nei di-

stretti militari, negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari, i capitani aiutanti maggiori in 1°, ed i comandanti di compagnia o a disposizione nei reggimenti di fanteria, e il capitano aiutante maggiore in 1° nella scuola militare, hanno diritto ad una razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali d'artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato d'artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria od addetti come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno), hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali superiori del genio nei corpi di truppa hanno diritto a due razioni di foraggio.

Gli ufficiali subalterni del genio addetti ai comandi territoriali del genio, come insegnanti alle scuole militari, ed addetti ai reparti zappatori-telegrafisti, specialisti, pontieri e del treno, hanno diritto ad una razione di foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici che prestano servizio nei corpi di truppa, hanno diritto ad una razione di foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti alle compagnie operai, agli stabilimenti militari, alle direzioni territoriali di artiglieria, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione, rimanendo in effettività di servizio, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due,

se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

Disposizione transitoria.

La presente tabella sarà applicata a datare dal 16 gennaio 1895, fatta eccezione per gli attuali aiutanti maggiori in 2° nei reggimenti di fanteria, i quali conserveranno il diritto alla razione foraggio fino al 30 giugno 1897, sempre quando non siano esonerati dalla carica.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la tabella II, la annotazione e la disposizione transitoria:

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora la tabella III alla quale si tratta di sostituire la seguente:

TABELLA III.

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

a) Ufficiali generali, ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma dei carabinieri reali e dell'arma di cavalleria.

Indennità annua, L. 400.

b) Ufficiali di fanteria, artiglieria e genio, non contemplati nel capoverso c).

Indennità annua L. 340.

c) Ufficiali delle varie armi e corpi, con diritto ad una razione di foraggio.

Indennità annua L. 240.

Annotazioni.

1. Gli ufficiali del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno), gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi, hanno l'indennità di lire 400.

2. Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza di ufficiali generali, hanno l'indennità di lire 600.

3. Per gli ufficiali provvisti di cavallo, l'indennità è pagata con lo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino all'estinzione del debito.

4. L'ufficiale che, rimanendo in effettività di servizio, passa da una posizione, nella quale ha diritto all'indennità cavalli, ed altra in cui

tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli per quel numero di giorni non superiore a 30, nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la tabella III colle relative annotazioni.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Alla tabella IV si propongono le seguenti modificazioni:

TABELLA IV.

Alinea b). *Sopprimere le parole:* « di cavalleria », e « comandante militare dell'isola di Sardegna ».

Pongo ai voti queste parole che si tratta di sopprimere.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Alinea c). *Sopprimere le parole:* « Ispettore dei bersaglieri; ispettore degli alpini » e « direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Pongo ai voti queste parole che si tratta di sopprimere.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Dopo le parole: « comandante la scuola militare » *aggiungere:* « ispettore di cavalleria ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi:

(Approvata).

Dopo le parole: « ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore » *aggiungere:* « direttore superiore delle esperienze di artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Alinea d) *Alle parole:* « Segretario generale », *sostituire:* « Sottosegretario di Stato ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Alinea f). *Alle parole che cominciano con* « comandanti di brigata » *e terminano con* « stabilimenti d'artiglieria » *sostituire:* « comandanti di brigata di fanteria, alpina o di cavalleria; comandanti di artiglieria ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Allo stesso alinea. *Sopprimere le parole:* « direttore dell'istituto geografico militare; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; comandante della scuola dei sottufficiali ».

Pongo ai voti queste parole che si tratta di sopprimere.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Allo stesso alinea:

Alle parole: « ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali » *sostituire:* « ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali ».

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Alinea g). *Sopprimere le parole:* « Ispettore dei depositi d'allevamento cavalli ».

Pongo ai voti queste parole che si tratta di sopprimere.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Alinea m). *Sopprimere le parole:* « capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Pongo ai voti queste parole che si tratta di sopprimere:

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Alinea t). *Annullata la modificazione.*

Nel testo quale ci veniva dall'altro ramo del Parlamento era detto:

Alinea t). *Alle parole:* « direzioni territoriali », *sostituire:* « comandi locali ». *Sopprimere le parole:* « e l'opificio arredi militari ».

Ora si propone di ripristinare queste parole; quindi io pongo ai voti l'alinea quale l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Disposizioni transitorie. Sopprimere il primo capoverso.

Ora il primo capoverso di queste disposizioni transitorie era così concepito:

« All'attuale capo di stato maggiore dell'esercito è conservata la maggiore indennità di carica di lire 8000 che già percepiva come

presidente del Comitato di stato maggiore generale ecc. ».

Pongo ai voti il paragrafo che ho letto e che si propone di sopprimere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Alla tabella V si propongono le seguenti modificazioni:

Ridurre a lire 100 l' indennità annua assegnata dal capoverso b).

Era un' indennità di L. 200 pei tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali.

Si tratta ora di ridurre questa indennità a L. 100.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Al secondo capoverso dell'annotazione 2, sostituire il seguente:

« L' indennità annua dovuta agli ufficiali di complemento è trattenuta, sino a che si venga a costituire a favore dell' ufficiale un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio ».

PRESIDENTE. Chi approva questa sostituzione al 2° capoverso dell' annotazione seconda è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Nella « Disposizione transitoria », tra le parole « attualmente » ed « effettivi » inserire: « compresi nell' alinea b) od », cioè: agli ufficiali attualmente compresi nell' alinea b) della milizia mobile è conservata la indennità annua di L. 200.

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Alla tabella VI si propongono le seguenti varianti:

TABELLA VI.

Alle indicazioni degli stipendi annui assegnati ai professori aggiunti di disegno o maestri aggiunti, sostituire:

« Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto, lire 1500 ».

Dopo l' indicazione degli stipendi annui assegnati ai capi tecnici d' artiglieria e genio, aggiungere:

« Disegnatori.

Disegnatore capo, lire 2500.

Disegnatori di 1^a classe, lire 2000.

Id. di 2^a id. » 1500.

Id. di 3^a id. » 1200 ».

Sostituire:

Scrivani ed assistenti locali:

« Scrivano ed assistente locale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste varianti alla tabella VI che ho lette:

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvate).

TABELLA VII.

Sostituire la seguente:

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1896

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria Compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri Bersaglieri Genio Artiglieria da costa e da fortezza	Alpini Artiglieria da montagna	Pontieri	Cavalleria Artiglieria da campagna ed a cavallo treno, operai e veterani d'artiglieria e del genio	Corpo invalidi e veterani										
Furiere maggiore	2 86	2 88	2 91	3 06	2 96	2 56										
Furiere	2 31	2 33	2 36	2 51	2 41	2 01										
Sergente trombettiere	2 21	2 23	2 26	2 41	2 31	»										
Sergente	2 01	2 03	2 06	2 21	2 11	1 71										
Caporale maggiore trombettiere	1 38	1 40	1 43	1 58	1 48	»										
Caporale maggiore zappatore . . .	1 38	1 40	1 43	»	1 48	»										
Caporale maggiore	1 33	1 35	1 38	1 53	1 43	»										
Caporale trombettiere	1 18	1 20	1 23	1 38	1 28	»										
Caporale zappatore	1 18	1 20	1 23	»	1 28	»										
Caporale maniscalco e maniscalco .	»	»	1 15	»	1 20	»										
Caporale	1 13	1 15	1 18	1 33	1 23	1 13										
Caporale ed appuntato musicante .	1 18	1 20	»	»	»	»										
Trombettiere	1 03	1 05	1 08	1 23	1 13	»										
Appuntato	»	»	1 08	»	1 13	»										
Zappatore	1 03	1 05	1 08	»	1 03	»										
Soldato	0 98	1 00	1 03	1 18	1 03	0 98										
Carabinieri reali		Detenuti in luogo di punizione														
<i>Carabinieri a piedi</i>																
Maresciallo d'alloggio { maggiore .	3 75	Alle compagnie di disciplina speciali				0 98										
capo	3 75															
ordinario	3 15															
Brigadiere musicante	2 95	Alle compagnie di disciplina di punizione				0 93										
Brigadiere trombettiere	2 95															
Brigadiere	2 70															
Vice brigadiere musicante	2 60	Alla reclusione ed al carcere militare				0 75										
Vice brigadiere trombettiere	2 60															
Vice brigadiere	2 35															
Carabiniere musicante	2 15	Uomini presi a sussistenza														
Carabiniere trombettiere	2 15															
Appuntato	1 95															
Carabiniere	1 90															
Allievo	1 18															
<i>Carabinieri a cavallo</i>							<i>Uomini fuori forza</i>									
Maresciallo d'alloggio { maggiore .	4 41											Presso i corpi				0 80
capo	4 41															
ordinario	3 81											Ricoverati in ospedali				1 00
Brigadiere trombettiere	3 61															
Brigadiere	3 36	Uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione				} assegno del grado e dell'arma										
Vice brigadiere trombettiere	3 21															
Vice brigadiere	2 96															
Carabiniere trombettiere	2 76															
Appuntato	2 56															
Carabiniere	2 51															
Allievo	1 73															

Annotazioni.

I sottufficiali musicanti delle armi di fanteria e cavalleria ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

Gli attuali capi musica che non optano per i nuovi assegni stabiliti dalla tabella I conserveranno gli assegni giornalieri che fruiscono attualmente.

PRESIDENTE. Nel testo in discussione gli assegni delle armi di fanteria, compagnie di sanità e sussistenza erano diverse dagli assegni dell'arma di artiglieria da costa, da montagna, pontieri, ecc.

Ora il signor ministro d'accordo coll' Ufficio

centrale propone di unificare questi assegni e di sostituire nella tabella che ho letto, meno per la parte che riguarda i carabinieri a cavallo, i detenuti, e gli uomini presi a sussistenza, la seguente tabella con unico assegno, che leggerò:

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Sanità e Sussistenza	Invalidi e veterani
Furiere maggiore	2.86	2.56
Furiere	2.31	2.01
Sergente trombettiere	2.21	»
Sergente	2.01	1.71
Caporale maggiore trombettiere	1.38	»
Caporale maggiore zappatore	1.38	»
Caporale maggiore	1.33	»
Caporale trombettiere	1.18	»
Caporale zappatore	1.18	»
Caporale ed appuntato musicante	1.18	»
Caporale maniscalco e maniscalco	1.15	»
Caporale	1.13	1.13
Appuntato	1.08	»
Trombettiere	1.03	»
Zappatore	1.03	»
Soldato	0.98	0.98

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Con questa modificazione o semplificazione si sopprime una parte della tabella che trova la sua ragione soltanto nella tradizione; è una modificazione più di forma che di sostanza.

Alcuni anni or sono l'amministrazione del vestiario della truppa era tenuta con conti individuali, versando una quota parte dell'assegno giornaliero del soldato ed addebitandogli

il prezzo del vestiario prelevato. Più tardi tutti questi conti individuali furono concentrati in uno solo per reggimento, formando così una massa generale vestiario, la quale continuò ad esser alimentata dalle quote di ritenute giornaliere fatte sull'assegno d'ogni soldato. Queste ritenute sono diverse per le diverse armi, variando fra 12 centesimi per la fanteria di linea e salendo fino a 22 centesimi per la cavalleria.

Questa differenza aveva ragione di essere quando i conti erano individuali, ma ora che sono per reggimento non è più necessaria,

perchè a quei reggimenti che hanno maggior consumo di vestiario si può supplire in altro modo.

Sopprimendo tutte le differenze di assegni e ragguagliando tutte le armi alla fanteria, naturalmente il bilancio guadagnerebbe assai, niente meno che un milione e più; ma chi ne soffrirebbe sarebbe la massa vestiario, non gli individui, giacchè per questi non cambiano nè la paga alla mano, nè i viveri.

Naturalmente quel milione bisogna poi distribuirlo, in diversi capitoli del bilancio, in sussidi alla massa vestiario di quei reggimenti che ne avranno bisogno.

In questo modo si semplifica assai il servizio e si rende anche più equo, perchè il Ministero può ripartire questi sussidi secondo i bisogni dei diversi reggimenti, giacchè al maggiore o minore consumo del vestiario concorre non solo la differenza dell'arma, ma anche la residenza ed il genere del servizio prestato.

Ci sono dei reggimenti di fanteria che manovrano sulle montagne e passano l'inverno sul Moncenisio e nelle più alte località delle Alpi dove logorano molto vestiario e non hanno alcuna indennità, mentre gli alpini l'hanno. Ora col sistema proposto potremo ripartire i sussidi in proporzione ai bisogni, in relazione ai servizi che fanno i vari reggimenti.

La spesa è identica; solo si toglie agli individui, e si mette cumulativamente in una massa.

Proporrei quindi di voler accettare questa modificazione, che non cambia nè la spesa, nè tocca l'interesse del soldato, ma che è una questione di pura contabilità.

Senatore DI SAN MARZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore DI SAN MARZANO. Questa modificazione giungendo affatto improvvisa, almeno a me, desidererei di essere ben chiarito se è tolta agli assegni individuali di truppa solo quella parte che costituiva il così detto deconto, o se gli assegni, che le truppe ricevono alla mano, vengono ad essere in qualche modo variati, o se vi è qualche categoria di uomini di truppa che venga a perdere qualche cosa del suo assegno.

Mi pare non inutile che il ministro dia qualche schiarimento.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. È precisamente la quota vestiario, che si riduce; alla fanteria si assegnano 12 centesimi, ai bersaglieri e granatieri 14 centesimi.

La differenza di assegni tra la fanteria (98 centesimi) e i bersaglieri (una lira) è di due centesimi, e così per tutti gli altri, meno pei pontieri i quali hanno inoltre 10 centesimi di più sull'ordinario.

Però anche lì, siccome si fa la massa, raggiuntala, basterà portare sul capitolo del genio un sussidio che corrisponde presso a poco a quella somma per ripianare ogni differenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di San Marzano.

Senatore DI SAN MARZANO. Sono soddisfatto delle dichiarazioni del signor ministro.

Per me la questione importante è che per l'assegno, dirò così, alla mano, il soldato non abbia danno; in quanto al vitto, se è più o meno caro, come ha detto il ministro, vi si sopprime con sovvenzioni alle masse. Quello che mi sembrava importante nell'emendamento ora presentato è stato chiarito dal ministro; così che anche senza che si sia potuto attentamente esaminare l'emendamento, è stato accertato che nessun individuo di truppa nell'assegno che viene pagato alla mano verrà a subire danno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Morra di Lavriano.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. A me pare che ci sono altri assegni maggiori per gli alpini, per l'artiglieria da montagna, da campagna, ecc.

I 3 centesimi di più sono pel così detto deconto d'una volta?

Io mi associo completamente alle parole dell'onore Di San Marzano perchè desidero avere pienamente la coscienza tranquilla, che i soldati che avevano qualche centesimo di più su quella poca paga non vengano a perderli.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Mi associo proprio anch'io a tutti e due (*ilarità*), perchè questo è stato il punto di partenza; una volta c'era il prestito diverso, ma è da sette od otto anni che sono tutti pareggiati con 10 centesimi al giorno, meno, ripeto, i pontieri.

Del resto la differenza è proprio sull'antico deconto.

Dunque siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'emendamento alla tabella VII che ho letto.

Chi approva questa unificazione di competenze è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso della tabella n. VII colle rispettive annotazioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TABELLA VIII.

Ora viene la tabella n. VIII.

Si propone per primo di ritornare al testo della legge organica, ossia si annulla la prima aggiunta proposta: « artiglieria da costa e da fortezza » e si propone semplicemente di dire: « artiglieria da fortezza ».

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando il perchè si è tolta quell'« artiglieria da costa » che pure mi sembra che corrispondesse all'impiego suo?

RICOTTI, *ministro della guerra*. Non si è tolto nulla. Nei decreti-legge si erano intestate le brigate da costa e da fortezza. Prima, nella legge antica, erano reggimenti da fortezza che però avevano compagnie da costa e compagnie da fortezza; ora si ritorna all'antico per la nomenclatura, non per altro. Il reggimento comprenderà brigate da fortezza e brigate da costa, ma il suo nome ufficiale sarà quello di reggimento da fortezza, perchè questo comprende tutte e due le specialità. Si ritorna in sostanza alla situazione del 1887.

PRESIDENTE. Dunque resta inteso che si tratta di reintegrare, ossia di lasciare come era l'intestazione della 1^a colonna della tabella n. VIII.

Chi approva questa reintegrazione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Nell'alinea a) si proponeva di togliere le parole « e distretti ».

Nella tabella VIII della legge organica vigente si dice: « per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti »; siccome si proponeva nei decreti di sopprimere i distretti, così si toglieva questa

parola; ora che i distretti si mantengono, bisogna reintegrare le parole « e distretti »; si tratta di reintegrare la soppressione stata fatta.

Chi intende di reintegrare le parole « e distretti » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Alinea c) portare da lire 10 a lire 15 l'assegno di primo corredo stabilito per ogni individuo chiamato sotto le armi per l'istruzione.

Chi approva questo aumento nell'assegno di primo corredo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nello stesso alinea, dopo la parola « mobilitazione », aggiungere « o per servizio ».

Chi intende di aggiungere queste parole all'alinea c) è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Annotazioni.

Dopo l'annotazione n. 3, aggiungere:

« 4. Per ogni individuo di 1^a o 2^a categoria, chiamato sotto le armi per servizio per un tempo inferiore a due mesi, sarà restituita, dell'assegno di primo corredo, la quota fissa di L. 15 ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Chi approva il complesso della tabella VIII è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alle modificazioni che si propongono alla tabella IX.

TABELLA IX.

Ridurre da L. 0.20 a L. 0.10 e da L. 0.10 a L. 0.05 i soprassoldi stabiliti dall'alinea a).

Chi approva questa riduzione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Ridurre da L. 0.85 a L. 0.60 il soprassoldo giornaliero stabilito dall'alinea d).

Chi approva questa riduzione è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Chi approva il complesso di queste variazioni è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene per ultimo la tabella X.

TABELLA X.

Si propone qui di annullare la modificazione nell'alinea *b*) che consisteva nella soppressione delle parole « e distretti ».

Chi intende reintegrare le parole « e distretti » nell'alinea *d*) di questa tabella è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Verremo ora all'art. 2 del decreto reale n. 505.

Art. 2.

Per quelle posizioni contemplate nella legge di ordinamento del regio esercito, testo unico, approvato con regio decreto del 14 luglio 1887, n. 4758 (serie 3^a) e non più comprese nell'ordinamento stabilito con regio decreto del 6 novembre 1894, continueranno a corrispondersi gli assegni in vigore prima del presente decreto, fino a che tali posizioni saranno conservate.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto :

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

Così anche questo secondo decreto N. 505 è approvato.

Viene poi l'ultimo decreto reale cioè il n. 507.

Leggo l'articolo:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduti i regi decreti del 28 giugno 1891, n. 350 del 3 maggio 1892, n. 241, e del 6 novembre 1894, n. 506, coi quali fu stabilito e successivamente modificato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra;

Vedute le leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, 7 luglio 1876, n. 3212 e 22 luglio 1894, n. 339;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra, i quali per ef-

fetto del regio decreto 6 novembre 1894, n. 506, saranno collocati in disponibilità, l'assegno durante la disponibilità sarà ridotto alla metà dello stipendio, anche per quelli fra i detti impiegati cheentino meno di dieci anni di servizio.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra, i quali durante il periodo della disponibilità, fossero richiamati in servizio con sede in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità che si trovavano a godere al 22 luglio 1894 per effetto dell'art. 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, e dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

(Approvato).

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora approvati così i vari decreti, salvo uno, di cui parleremo più tardi, veniamo ora all'articolo 1 del progetto di legge che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti del 6 novembre 1894 con le modificazioni ed aggiunte a ciascuno di essi apportate:

N. 503 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

N. 505 per varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito;

N. 507 per gli assegni degli impiegati dell'Amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità.

Con quest'articolo 1 si approvano tutte le modificazioni e disposizioni fin qui votate.

Su questo art. 1 ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mezzacapo.

Senatore MEZZACAPO. Dopo la parte da me presa, per dovere, in questa laboriosa discussione, mi consenta il Senato di leggere una breve dichiarazione, che riassume il risultato al quale si è giunti:

1. L'ordinamento del ministro Ricotti, il quale aveva in origine il merito di discendere da un principio che l'informava, a forza di con-

cessioni e mutamenti durante la discussione, è diventato qualche cosa d'informe, come io aveva preveduto;

2. Se ne toglia la formazione dei battaglioni di fanteria, e la conseguente riduzione delle nostre forze in guerra, tutto è mutato, dai riparti organici delle armate, alla milizia mobile, che fu sciolta in brandelli di compagnie;

3. In questo stato di cose, trovo giustificato il mio voto contro tutti i decreti-leggi Mocenni;

4. In tal guisa si ritorna all'ordinamento 1887-92, e con esso sono conservati i distretti, i collegi, ripristinate le ispezioni generali di artiglieria e genio;

5. Sarebbe da provvedere soltanto per l'Ufficio di revisione, sola riforma sostanziale fin d'ora effettuata, e per la quale potrebbesi provvedere con legge speciale;

6. Degli 829 ufficiali, di cui dovrebb'essere effettuata la riduzione per il 1° luglio 1897, non fu ancora fatto nulla, o ben poco, come ci avvertì il senatore Finali nell'occasione della discussione della legge d'avanzamento. Ai quali bisognerebbe aggiungere quelli che dovranno uscire dall'esercito, per effetto della legge di avanzamento: oltre 1000 in tutto.

È vero che il bilancio già votato dall'altro ramo del Parlamento, è basato precipuamente sulle economie, ch'erano la conseguenza dei decreti-leggi. Ma, in pari tempo, la leva doveva esser fatta a novembre; trasportandola al 1° marzo, si riacquistano i fondi necessari.

7. Alla maggior forza bilanciata, proposta dal ministro Ricotti, si provvede co' fondi a tal fine di già consentitigli dal suo collega del Tesoro.

8. In tal guisa nulla rimanendo pregiudicato per l'avvenire, e non essendo compromesso l'esercizio amministrativo della guerra, io posso votare, con animo sereno, contro i decreti-leggi Mocenni.

9. Così facendo, ho la profonda convinzione di adempiere il mio dovere verso il Senato, il Re, l'Esercito ed il Paese.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Ho chiesto la parola semplicemente per dichiarare che non intendo dimostrare come l'onor. Mezzacapo sia in errore.

Tutta la discussione lo condanna; e quelli che hanno seguito la discussione potranno aver compreso che tutte le affermazioni da lui enunciate furono ampiamente distrutte dalle dichiarazioni fatte tanto da me, quanto dal relatore, e da alcuni altri oratori che presero parte alla discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'art. 1 del progetto di legge, nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Il reclutamento dell'esercito in tempo di pace sarà a base nazionale, secondo le norme seguite fino alla leva del 1874.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Il reclutamento a base nazionale prima della leva del 1874 di cui si parla in questo articolo è quello per cui i reggimenti sono sempre completati dagli stessi distretti che loro hanno dato il primo reclutamento; ed il completamento quindi si fa sempre cogli stessi uomini che già furono in quel dato reggimento.

Nella relazione tanto del ministro quanto dell'Ufficio centrale si combatte il reclutamento territoriale, si combatte il reclutamento misto, e si parla a favore di questo reclutamento nazionale, il quale certamente rappresenta un gran principio di solidità.

All'atto pratico però può portare qualche inconveniente per il maggior tempo che occorrerà all'esercito per mobilitarsi, o per meglio dire per completarsi, il che è una parte essentialissima della mobilitazione. Se non avesse quell'inconveniente, un tal sistema sarebbe indubbiamente il migliore. Si presta però poco ad un utile richiamo degli uomini per le manovre estive.

Ritengo che l'onor. ministro vorrà conservare la buona abitudine di richiamare sotto le armi almeno una volta durante il tempo che sono in congedo, gli uomini che già prestarono servizio.

Col sistema prevalso in questi ultimi anni, denominato sistema misto, questi uomini andavano negli stessi reggimenti ove sarebbero

richiamati in caso di mobilitazioni salvo il caso assai raro che fosse intervenuto un cambiamento di guarnigione dopo le manovre, e al quale si potrebbe ovviare facendo i cambi di guarnigione prima delle manovre.

Pregherei l'onorevole ministro adottando il sistema puramente nazionale a ben volere combinare i cambiamenti di guarnigione per modo che ogni reggimento venga sempre a trovarsi in una delle regioni nelle quali si recluta.

A questo modo i richiami al proprio reggimento anche per le manovre si possono fare senza troppa spesa pel trasporto degli uomini da una regione all'altra e senza troppo disagio, e ciascun reggimento vive sempre nella regione dove c'è una parte dei suoi uomini: vantaggi non piccoli.

Abbandonando il sistema territoriale visto che a noi non conviene, si eviterebbero con ciò parte degli inconvenienti del sistema nazionale. Raccomando all'onorevole ministro della guerra a voler porre tutta la sua attenzione su questa importante questione.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Tengo ad affermare al Senato che la legge in vigore del 1887 non contiene veruna prescrizione sul modo di incorporare la leva annua nei reggimenti e sul modo di richiamare i congedati ai reggimenti. In tempo di guerra lascia piena facoltà al ministro di applicare il sistema che crede, cioè sistema misto, o sistema nazionale o sistema territoriale.

E difatti per molti anni si è praticato il sistema nazionale, sia in pace, sia in guerra. I reggimenti venivano formati in tempo di pace con reclute provenienti da tre, quattro o cinque regioni, andavano in congedo, ed in caso di guerra ritornavano al proprio reggimento; con questo sistema, chiamato nazionale, il reggimento era formato, come dissi più sopra, di uomini di diverse regioni, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.

Stante la facoltà concessa al Ministero, nel 1894 il ministro Pelloux stabilì che continuasse il reclutamento di pace con l'antico sistema, cioè di uomini provenienti da diverse regioni, ma stabilì che al momento della mobilitazione i richiamati non tornassero più al loro reggi-

mento, ma fossero versati nel reggimento viciniore; ciò costituisce il sistema misto. Esso partecipa un po' del sistema nazionale, perchè gli individui di ciascun reggimento che già si trovano sotto le armi sono di diversi distretti; ma siccome i richiamati sarebbero tutti di un distretto od al più, di pochi distretti vicini, così esso partecipa pure del sistema territoriale, e si avvicina molto a quest'ultimo quando la truppa già sotto le armi è in quantità così piccola, come si verifica ora per le nostre compagnie. Queste, in tempo di guerra con una forza di 250 uomini, ne avrebbero circa 200 della provincia ove la compagnia risiede, ed il rimanente di altre provincie.

Questo è il sistema che vige oggi, e se domani venisse la guerra i richiamati dovrebbero andare, non al reggimento nel quale hanno servito, ma al reggimento viciniore; questo è il sistema misto ed è in piena facoltà del ministro di attuarlo.

Nella relazione, io ho manifestato l'idea che non sono partigiano di questo sistema. Sono intimamente persuaso che uno degli elementi della forza di guerra è che gli uomini tornino al loro antico reggimento, ed ho fatto male a dirlo nella relazione perchè non era necessario, non dovendo questa legge provvedere a ciò; quindi potevo tacere e sarebbe stato meglio.

Fatte queste premesse, io posso anche dire che la soppressione dei distretti non aveva grandi inconvenienti, poteva esser discussa ed avrebbe presentato un sistema che poteva funzionare regolarmente, a condizione che fosse accompagnata dal passaggio al sistema territoriale.

Ma siccome nel corso della discussione venne disposto che non si dovesse applicare il sistema territoriale in tempo di pace, allora tutto l'edificio, che basavasi su questo sistema, doveva di necessità cadere.

È opportuno ricordare anche il parere delle Commissioni interpellate in proposito.

Nel 1891 la Commissione superiore d'avanzamento, composta di 14 generali, cioè dei comandanti di corpo d'armata e di due altri generali, fu interpellata su questo sistema misto e si pronunciò ad unanimità contro il sistema territoriale puro e semplice, e con 13 voti contro il sistema misto. Altra Commissione ci fu nel 1894, la quale accettò la soppressione

dei distretti, ma dichiarando che, se non si adottava il sistema territoriale, avrebbe votato contro, cioè non avrebbe voluta la soppressione dei distretti.

Adesso è successo un fenomeno nuovo: che il sistema territoriale è caduto per istrada e sono rimaste le conseguenze; quindi necessità assoluta di eliminare questa contraddizione.

Tornando ora all'articolo che stiamo discutendo, ed alla domanda dell'onor. Morra, devo dichiarare che la legge non si occupa della mobilitazione, ma solo del reclutamento in tempo di pace, il quale resta a base nazionale. Quindi permette il sistema misto.

Se si parlasse della mobilitazione a base nazionale, certamente accetterei le osservazioni fatte dall'onor. Morra, appunto per facilitare il ritorno dei richiamati ai propri reggimenti, se non in tutto, almeno per due terzi.

Ma poichè di questo nell'articolo non si tratta, io pregherei il Senato di non voler sollevare una questione, che è estranea al progetto di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 2 nel testo che ho letto:

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compilare un nuovo testo unico delle leggi di:

a) Ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

b) Stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito.

(Approvato).

Art. 4.

La legge 8 luglio 1883, n. 1467 (serie 3^a), per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887, n. 4595 (seri 3^a), è abrogata.

È pure abrogato il Regio decreto n. 504, del 6 novembre 1894, per varianti alla legge sulla circoscrizione territoriale militare del Regno.

Il Regio decreto che si tratta di abrogare è questo:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1467, (serie 3^a), per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Vista la legge 23 giugno 1887, n. 4595, (serie 3^a), portante modificazione alle legge predetta;

Sentito il parere del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883, numero 1467, modificata dalla legge 23 giugno 1887, n. 4595, sono apportate le seguenti varianti:

Art. 1. — *Alinea A) Sopprimere « 12 Comandi superiori dei distretti militari »;*

Alle parole « 87 Comandi di distretto militare » sostituire « Distretti di reclutamento ».

Alinea B) Alle parole « 14 Direzioni territoriali d'artiglieria » sostituire « 12 Comandi locali d'artiglieria ».

Alinea C) Alle parole « 19 Direzioni territoriali del genio » sostituire « 15 Direzioni territoriali del genio ».

Alinea F) Alle parole « 19 Tribunali militari territoriali » sostituire « 14 Tribunali militari territoriali ».

Art. 2. — *Sostituire:*

« La circoscrizione per tutti i reparti indicati nel precedente articolo ed il numero dei distretti di reclutamento saranno determinati per regio decreto ».

Art. 2.

È soppressa la tabella annessa alla predetta legge, indicante la circoscrizione territoriale militare del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

Con questo articolo 4 viene abrogato questo Regio decreto.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Siccome nella legge di ordinamento, ora discussa, sono state comprese tutte le disposizioni che riguardano la circoscrizione militare, l'abrogazione della legge sulla circoscrizione e del decreto-legge n. 504, è una questione di pura forma, epperò credo che nessuno vorrà fare opposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4;

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ed ora prego il signor relatore a dichiarare se abbia proposte da fare in ordine al coordinamento. Chiederei inoltre al Senato di voler dispensare dal rileggere tutto il disegno di legge, come il regolamento vorrebbe, per coordinarlo. Io proporrei quindi di limitare la lettura a quei soli articoli che verranno modificati secondo le proposte del relatore.

Se nessuno fa opposizione rimarrà così stabilito.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. In sede di coordinamento ho l'onore di proporre al Senato che all'art. 5, compreso nell'art. 1, R. decreto n. 503, dove si dice: « nel titolo », si dica invece: « sotto il titolo », e anche all'alinea seguente dove è detto: « del titolo », si dica: « sotto il titolo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le due modificazioni proposte all'art. 5:

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvate).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'articolo 15 dello stesso R. decreto dove il testo dice, parlando del comando del corpo di stato maggiore, « consta di un comandante in seconda », ecc., si dica invece: « Un comandante, un comandante in seconda, un ufficiale addetto (ufficiali generali) ».

Non è altro che una modificazione di forma, per rendere più chiara e più semplice la dizione.

PRESIDENTE. Chi approva la modificazione proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 16 del testo unico dove è detto: « Il comandante del corpo di stato maggiore », aggiungere « le cui attribuzioni verranno determinate con decreto reale ».

Senatore PRIMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PRIMERANO. Mi pare che con questa dizione si ritorni all'antico corpo di stato maggiore e si escluda la dicitura che è tutto il concetto dell'articolo, cioè: « Capo di stato maggiore dell'esercito ».

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non è che una questione di forma: in luogo di mettere l'aggiunta votata in fine dell'articolo, per maggiore chiarezza la si pone a metà.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa modificazione di forma così chiarita all'art. 16:

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 34, ove si dice: « Ogni reggimento, ecc., si compone di uno stato maggiore, di alcune brigate di due o tre batterie o compagnie treno e un deposito », dire così:

« Art. 34. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di batterie (sei batterie) una o due compagnie treno, e un deposito. In totale: trentasei compagnie treno ».

Questa modificazione è stata proposta dall'onor. Di San Marzano; e per questo è stata introdotta.

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 37, che diceva semplicemente « di otto batterie », ed in applicazione del concetto già espresso, si propone di sostituire la seguente dizione:

« Ogni reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, di alcune brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno, e un deposito ».

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 37 con questa modificazione è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 38, invece di dire « di alcune compagnie », si porrebbe la seguente modificazione:

« Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di alcune brigate di compagnie, e un deposito. In totale: sessantadue compagnie ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 43, sempre in applicazione del concetto espresso nella discussione, si propone di modificare il testo che dice « di brigata di due o tre compagnie », nel modo seguente:

« Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di compagnie, e un deposito. In totale: sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno ».

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Dopo l'art. 56 ove è detto: « al titolo del capo terzo », dire: « nel titolo del capo terzo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Dopo l'art. 59 bisogna aggiungere il titolo « *A bis* Tribunali militari ».

PRESIDENTE. Chi approva quest'aggiunta di un titolo nuovo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Al titolo: « *B* Uffici centrali », che precede l'art. 60, sostituire il titolo: « *B* Uffici militari ».

PRESIDENTE. Chi approva questa sostituzione delle parole: « *B* Uffici militari » alle altre approvate: « *B* Uffici centrali », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. Dopo l'articolo 77 aggiungere il titolo: « *G bis* Disegnatori ».

PRESIDENTE. Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. All'art. 77 *bis*, ultimo alinea dove si diceva: « Il numero e la divisione in classi dei medesimi sono determinati per decreto reale », deve dirsi « con decreto reale ».

PRESIDENTE. Chi approva questa variante di forma all'ultimo alinea dell'articolo 77 *bis*, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore TAVERNA, *relatore*. E così il coordinamento è terminato.

PRESIDENTE. Or dunque approvate le ultime modificazioni, proposte in sede di coordinamento, verremo alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge che è stato approvato per alzata e seduta.

Vista però l'ora tarda, siccome la votazione finirà senza che vi sia poi tempo ad intraprendere la discussione di altri argomenti, così credo opportuno di avvertire il Senato che vi sarà seduta pubblica lunedì prossimo alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1895-96 (N. 166);

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 160,000 per la ricostruzione del ponte detto di S. Martino sul fiume Trebbia nella strada nazionale, n. 36, Genova-Piacenza (N. 169);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 165);

Conversione in legge dei regi decreti 12 gennaio e 20 febbraio 1896 che autorizzano il prelevamento delle somme necessarie per alcune spese ferroviarie dal fondo approvato al numero 81 della tabella allegata alla legge 12 luglio 1894, n. 318 (N. 171);

Aggregazione al circondario di Bergamo e mandamento di Trescorre dei comuni di Bagnatica e Brusaporto (N. 157);

Aggregazione del comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) al mandamento di Colle Sannita (Benevento) (N. 158).

Però credo bene ancora d'informare i signori senatori che sono già pronte, e saranno di-

tribuite entro domani le relazioni su tre altri bilanci.

Quindi il Senato avrà materia per continuare le proprie sedute senza alcuna interruzione.

Votazione a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge di cui testè si è ultimata la discussione.

Il senatore, *segretario*, CORSI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge:

Conversione in legge dei regi decreti 6 novembre 1894, nn. 503, 504, 505 e 507, per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale militare e sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito.

Senatori votanti	106
Favorevoli	70
Contrari	36

(Il Senato approva).

Lunedì alle ore 15 seduta pubblica con l'ordine del giorno che ho già letto.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).



PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1896

Conversione in legge dei Regi decreti 6 novembre 1894, n. 503, 504, 505 e 507 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento dell'esercito, sulla circoscrizione territoriale e sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito.

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti del 6 novembre 1894 con le modificazioni ed aggiunte a ciascuno di essi apportate:

N. 503 per modificazioni alle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

N. 505 per varianti alla legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito;

N. 507 per gli assegni degli impiegati dell'Amministrazione centrale della guerra che potranno essere collocati in disponibilità.

Art. 2.

Il reclutamento dell'esercito in tempo di pace sarà a base nazionale, secondo le norme seguite fino alla leva del 1874.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a compilare un nuovo testo unico delle leggi di:

a) Ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

b) Stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito.

Art. 4.

La legge 8 luglio 1883, n. 1467 (serie 3^a), per la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalla legge 23 giugno 1887, n. 4595 (serie 3^a), è abrogata.

È pure abrogato il Regio decreto n. 504, del 6 novembre 1894, per varianti alla legge sulla circoscrizione territoriale militare del Regno.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico approvato con Regio decreto n. 4758 del 14 luglio 1887;

Vista la legge 24 giugno 1888, n. 5475, e la legge 18 febbraio 1892, n. 47, che modificano il testo unico sopra indicato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con Regio decreto del 14 luglio 1887, modificato dalla legge 24 giugno 1888, n. 5475, e dalla legge 18 febbraio 1892, n. 47, sono apportate le seguenti variazioni:

Art. 5. *Ai gradi descritti sotto il titolo: « ufficiali generali », sostituire:*

« Generale d'armata;

Generale di corpo d'armata;

Tenente generale;

Maggiore generale, maggiore generale medico, maggiore generale commissario ».

Sotto il titolo: « ufficiali subalterni » dopo i sottotenenti aggiungere: « capo musica ».

Sotto il titolo: « sottufficiali » togliere « capo musica (di 1ª e 2ª classe) ».

Art. 10. *Dopo le parole « L'esercito permanente » aggiungere: « ripartito in dodici corpi d'armata e venticinque divisioni militari territoriali ».*

Art. 11. *Dopo il primo alinea, al resto dell'articolo, sostituire:*

« Il numero degli ufficiali per ciascun grado non può essere mutato se non per legge speciale, eccezione fatta:

a) per gli ufficiali del genio, pei quali in ogni grado il numero può essere variato in dipendenza delle disposizioni della legge sull'avanzamento, purchè non si oltrepassi il totale degli ufficiali dell'arma;

b) per gli ufficiali dei carabinieri reali, il cui numero può essere variato dalle leggi di bilancio ».

Art. 13. *Sostituire:*

« In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da generale di corpo d'armata a generale d'armata ».

Art. 15. *Sostituire:*

« Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

un comandante, un comandante in 2ª, un ufficiale addetto (ufficiali generali) ».

Art. 16. *Dopo le parole: « Il comandante del corpo di stato maggiore », aggiungere: « le cui attribuzioni verranno determinate con decreto reale ».*

Art. 17. *Dopo le parole: « L'arma dei carabinieri reali », aggiungere: « di cui la tabella n. II bis determina il numero degli ufficiali di ogni grado ».*

Art. 18. *Sostituire:*

« Il comando generale dell'arma si compone di:

un comandante generale (generale di corpo d'armata o tenente generale);

un ufficiale generale addetto (maggiore generale);

un ufficio di segreteria ».

Art. 21. *Sostituire:*

« L'arma di fanteria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea (retti da maggiori generali);

b) otto comandi di brigata alpina (retti da maggiori generali);

c) novantasei reggimenti di fanteria di linea;

d) dodici reggimenti bersaglieri;

e) otto reggimenti alpini;

f) ottantotto distretti militari;

g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;

h) ufficiali delle fortezze ».

Art. 22. *Sostituire:*

« Ogni reggimento di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di tre compagnie), e un deposito ».

Art. 23. *Soppresso.*

Art. 24. *Soppresso.*

Art. 25. *Sostituire:*

« Il personale di ogni distretto militare si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale novantuno compagnie ».

Art. 26. *Sostituire:*

« Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

un comando;

sette compagnie di disciplina;

due compagnie di carcerati;

due compagnie di reclusi;

due reclusori ».

Art. 27. *Soppresso.*

Art. 28. *Sostituire:*

« L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di cavalleria (retto da tenente generale);

b) sette comandi di brigata di cavalleria (retti da maggiori generali);

c) ventiquattro reggimenti di cavalleria;

d) quattro depositi di allevamento cavalli ».

Art. 29. *Sostituire:*

« Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, di cinque squadroni, e un deposito ».

Art. 30. *Sostituire:*

« L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato generale d'artiglieria (retto da generale di corpo d'armata o tenente generale);

b) quattro ispettorati d'artiglieria (retti da tenenti generali o maggiori generali);

c) una direzione superiore delle esperienze e scuola centrale di tiro d'artiglieria (retta da tenente generale o maggiore generale);

d) otto comandi d'artiglieria (retti da maggiori generali);

e) dodici direzioni territoriali d'artiglieria;

f) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

i) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

l) cinque compagnie operai d'artiglieria ».

Art. 31. *Soppresso.*

Art. 32. *Soppresso.*

Art. 33. *Sostituire:*

Gli ufficiali superiori ed inferiori d'artiglieria, assegnati agl'ispettorati, ai comandi ed alle direzioni territoriali d'artiglieria, agli stabilimenti militari, e gli ufficiali d'artiglieria allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo stato maggiore dell'arma d'artiglieria.

Art. 34. *Sostituire:*

« Art. 34. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di batterie (sei batterie), una o due compagnie treno, e un deposito. In totale: trentasei compagnie treno ».

Art. 35. *Soppresso.*

Art. 37. *Sostituire:*

« Ogni reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno, e un deposito ».

Art. 38. *Sostituire:*

« Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di compagnie, e un deposito. In totale: sessantadue compagnie ».

Art. 39. *Sostituire:*

« L'arma del genio, di cui la tabella n. VI

determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato generale del genio (retto da generale di corpo d'armata o tenente generale);

b) due ispettorati del genio (retti da tenenti generali o maggiori generali);

c) quattro comandi territoriali del genio (retti da maggiori generali);

d) quindici direzioni territoriali del genio;

e) cinque reggimenti del genio ».

Art. 40. *Soppresso.*

Art. 41. *Sostituire:*

« Delle quindici direzioni territoriali del genio, tre provvedono cumulativamente al servizio del R. esercito e della R. marina ».

Art. 42. *Sostituire:*

« Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agl'ispettorati, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, agli stabilimenti militari, e gli ufficiali del genio, allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo stato maggiore dell'arma del genio ».

Art. 43. *Sostituire:*

« Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcune brigate di compagnie, e un deposito. In totale: sessantacinque compagnie del genio e sette compagnie treno ».

Art. 44. *Soppresso.*

Art. 45. *Soppresso.*

Art. 46. *Alle parole:* « e quattro compagnie » *sostituire:* « e due compagnie ».

Art. 47. *Alinea b).* *Sostituire:*

« b) dodici direzioni territoriali di sanità militare ».

Art. 48. *Sostituire:*

« L'ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo di sanità (maggiore generale medico);

tre ispettori di sanità (maggiori generali o colonnelli medici);

un chimico farmacista ispettore;

un ufficio di segreteria ».

Art. 49. *Sostituire:*

« Il numero delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto reale ».

Art. 50. *Soppresso.*

Art. 51. *Soppresso.*

Art. 52. *Sostituire:*

« Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, si compone di:

a) dodici direzioni territoriali di commissariato militare;

b) dodici compagnie di sussistenza ».

Art. 53. *Sostituire:*

« La tabella n. X determina, per ogni grado il numero degli ufficiali contabili ».

Art. 54. *Soppresso.*

Art. 55. *Soppresso.*

Art. 56. *Sostituire:*

« La tabella n. XI determina, per ogni grado, il numero degli ufficiali veterinari ».

« Nel titolo del Capo III dopo « scuole » aggiungere « tribunali ».

Art. 58. *Alinea e). Soppresso.*

Dopo l'alinea l). Aggiungere:

« m) La scuola magistrale militare di scherma, per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufficiali, che aspirano alla nomina di istruttori o di maestri di scherma ».

Alinea o) Soppresso.

Dopo l'art. 59 aggiungere il titolo:

A bis) TRIBUNALI MILITARI.

Art. 59 *bis*. Per l'amministrazione della giustizia militare in tempo di pace si hanno:

un tribunale supremo di guerra e marina;
quattordici tribunali militari territoriali.

Al titolo: « B) UFFICI CENTRALI » che precede l'art. 60, sostituire il titolo: « B) UFFICI MILITARI ».

Art. 60. *Soppresso.*

Art. 62. *Sostituire:*

« Gli stabilimenti militari sono i seguenti:
una fabbrica d'armi;
tre laboratori d'armi;
tre arsenali d'artiglieria;
due laboratori pirotecnici;
un laboratorio di precisione;
due polverifici;
una fonderia;
un arsenale del genio;
un opificio di arredi militari;

tre magazzini centrali militari;
una farmacia militare ».

Art. 63. *Soppresso.*

Art. 64. *Soppresso.*

Art. 65. *Soppresso.*

Al titolo del capo IV. Sostituire:

« Circoscrizione militare territoriale » e aggiungere:

Art. 65 *bis*. La circoscrizione territoriale dei comandi di corpo d'armata e di divisione, dei distretti militari, delle direzioni territoriali d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato, e dei tribunali militari, è stabilita con decreto reale.

Art. 66. *Soppresso.*

Art. 67. *Soppresso.*

Art. 68. *Soppresso.*

Art. 70. *Dopo l'alinea G). Aggiungere:*

« G bis) Disegnatori ».

Art. 75. *Primo alinea. Sostituire:*

« I ragionieri di artiglieria, di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: »

Art. 76. *Primo alinea. Sostituire:*

« I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n. XVIII determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: »

Art. 77. *Primo alinea. Sostituire:*

« I capi tecnici di artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in: »

Dopo l'art. 77 aggiungere il titolo:

« G bis) Disegnatori ».

Art. 77 *bis*. I disegnatori sono addetti ai vari uffici per la compilazione e riproduzione dei disegni, e si distinguono in:

disegnatori capi;
disegnatori.

« Il numero e la divisione in classi dei medesimi sono determinati con decreto reale ».

Art. 82. *Sostituire:*

« La milizia mobile consta di:

A) fanteria;
B) cavalleria;

C) artiglieria;
 D) genio;
 E) quadri di ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare ».

Art. 85. *Soppresso.*

Art. 86. *Sostituire:*

« In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere formata in battaglioni, reggimenti, brigate e unità di forza maggiore, sia da sé, sia in unione a truppe dell'esercito permanente ».

Art. 87. *Sostituire:*

« La fanteria della milizia mobile è costituita di:

- a) settecentoventi compagnie di fanteria di linea;
- b) settantadue compagnie bersaglieri;
- c) quarantotto compagnie alpini.

Dopo l'art. 87 aggiungere:

Art. 87 bis. La cavalleria della milizia mobile è costituita di ventisette squadroni.

Art. 88. *Sostituire:*

« L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

- a) settantasei batterie d'artiglieria da campagna;
- b) otto batterie d'artiglieria da montagna.
- c) sessantadue compagnie d'artiglieria da fortezza;
- d) quarantatre compagnie del treno d'artiglieria;

Art. 89. *Soppresso.*

Art. 90. *Soppresso.*

Art. 91. *Sostituire:*

« Il genio della milizia mobile è costituito di:

- a) sessantacinque compagnie del genio;
- b) sette compagnie treno del genio.

Art. 92. *Soppresso.*

Art. 93. *Soppresso.*

Art. 94. *Soppresso.*

Art. 95. *Soppresso.*

Art. 96. *Soppresso.*

Art. 97. *Sostituire:*

« La milizia territoriale è ordinata in:

- a) trecentoventi battaglioni di fanteria a tre compagnie;
- b) ventiquattro battaglioni alpini a tre compagnie;
- c) trenta brigate d'artiglieria di fortezza. In tutto cento compagnie;
- d) dodici brigate del genio. In tutto trentasei compagnie;
- e) tredici compagnie di sanità;
- f) tredici compagnie di sussistenza;
- g) quadri di ufficiali di cavalleria, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario.

Art. 100. *Soppresso.*

Art. 101. *Soppresso.*

Art. 105. *Sostituire:*

« Gli impiegati civili contabili, che non sono stati trasferiti nel corpo contabile militare, saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili, adeguatamente al grado corrispondente ».

Art. 106. *Alle parole:* « di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente » *sostituire:* « di cui all'articolo precedente ».

Art. 109. *Soppresso.*

Art. 110. *Soppresso.*

Art. 2.

Alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del Regio esercito sono sostituite le seguenti:

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

- 5 generali d'armata;
 - 10 generali di corpo d'armata;
 - 42 tenenti generali;
 - 84 maggiori generali;
 - 3 maggiori generali medici;
 - 1 maggiore generale commissario.
- 145 totale.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1896**Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.**

7 colonnelli;
 56 tenenti colonnelli o maggiori (a);
 61 capitani.
 —
 124 totale.
 —

(a) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

Tabella n. II bis degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

12 colonnelli;
 13 tenenti colonnelli;
 31 maggiori;
 132 capitani;
 370 tenenti e sottotenenti.
 —
 558 totale.
 1 capo musica.
 —
 559 totale generale.

Tabella n. III degli ufficiali dell'arma di fanteria.

163 colonnelli;
 167 tenenti colonnelli;
 448 maggiori;
 1784 capitani;
 3964 tenenti e sottotenenti (a).
 —
 6526 totale.
 96 capi musica.
 —
 6622 totale generale.
 —

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

19 colonnelli;
 20 tenenti colonnelli;
 53 maggiori;
 225 capitani;
 498 tenenti e sottotenenti (a).
 —
 815 totale.
 —

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Tabella n. V degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

45 colonnelli;
 48 tenenti colonnelli;
 131 maggiori;
 467 capitani;
 917 tenenti e sottotenenti (a).
 —
 1608 totale.
 —

(a) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma del genio (a).

17 colonnelli;
 18 tenenti colonnelli;
 52 maggiori;
 180 capitani;
 307 tenenti e sottotenenti (b).
 —
 574 totale.
 —

(a) Il numero degli ufficiali dei singoli gradi può essere variato in relazione al disposto del precedente art. 11, purchè non si ecceda il totale degli ufficiali dell'arma fissato dalla presente tabella.

(b) Per un quarto almeno dovranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Tabella n. VII degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.

1 tenente colonnello o maggiore;
 2 capitani;
 7 tenenti e sottotenenti.
 —
 10 totale.
 —

Tabella n. VIII degli ufficiali del corpo sanitario militare.

15 colonnelli medici;
 26 tenenti colonnelli medici;
 73 maggiori medici;
 291 capitani medici;
 383 tenenti e sottotenenti medici (a).
 —
 788 totale.
 —

(a) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1896

Tabella n. IX degli ufficiali del corpo di commissariato militare (a).

8 colonnelli commissari;
11 tenenti colonnelli commissari;
22 maggiori commissari;
101 capitani commissari;
185 tenenti e sottotenenti commissari (b);
<u>327 totale.</u>

(a) Le eccedenze negli ufficiali commissari potranno essere compensate da altrettante deficienze nei corrispondenti gradi degli ufficiali contabili.

(b) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti commissari di complemento.

Tabella n. X degli ufficiali del corpo contabile militare (a).

1 colonnello contabile;
10 tenenti colonnelli contabili;
28 maggiori contabili;
361 capitani contabili;
719 tenenti e sottotenenti contabili.
<u>1119 totale.</u>

(a) Le eccedenze negli ufficiali contabili potranno essere compensate da altrettante deficienze nei corrispondenti gradi degli ufficiali commissari.

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo veterinario militare.

1 colonnello veterinario;
2 tenenti colonnelli veterinari;
10 maggiori veterinari;
47 capitani veterinari;
86 tenenti e sottotenenti veterinari (a).
<u>146 totale.</u>

(a) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti veterinari di complemento.

Tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

(Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

20 colonnelli;
20 tenenti colonnelli;
28 maggiori;
213 capitani;
92 tenenti e sottotenenti.
<u>373 totale.</u>

Tabella n. XIII del personale della giustizia militare.

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avv. generale militare di 1 ^a classe;
1 id. id. id. 2 ^a id.
3 avvocati fiscali militari di 1 ^a classe;
4 id. id. 2 ^a id.
7 id. id. 3 ^a id.
6 sostituti avv. fiscali militari di 1 ^a classe;
7 id. id. id. 2 ^a id.
8 id. id. id. 3 ^a id.
2 segretari principali;
6 segretari di 1 ^a classe;
8 id. 2 ^a id.
12 sostituti segretari di 1 ^a classe;
10 id. id. 2 ^a id.
9 sostituti segretari aggiunti.
<u>85 totale.</u>

16 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (a).

101 totale generale.

(a) Compresi nella tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

Tabella n. XIV degli ingegneri geografi e dei topografi (a).

Ingegneri geografi (b)

1 ingegnere geografo principale di 1 ^a classe;
1 id. id. 2 ^a id.
1 id. id. 3 ^a id.
2 ingegneri geografi di 1 ^a classe;
3 id. 2 ^a id.
2 aiutanti ingegneri geografi di 1 ^a classe;
1 id. id. 2 ^a id.
<u>11 totale ingegneri geografi.</u>

Topografi.

1 topografo capo di 1 ^a classe;
1 id. id. 2 ^a id.
5 topografi principali di 1 ^a classe;
7 id. id. 2 ^a id.
18 topografi di 1 ^a classe;
18 id. 2 ^a id.
22 aiutanti topografi di 1 ^a classe;
21 id. id. 2 ^a id.
17 aspiranti aiutanti topografi.
<u>110 totale topografi.</u>

121 totale generale.

(a) Le deficienze nei topografi possono essere compensate con altrettante eccedenze nei corrispondenti gradi degli ingegneri geografi, e viceversa.

(b) Gli ingegneri geografi possono essere sostituiti con ufficiali di grado corrispondente al rango degli ingegneri stessi.

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1896

Tabella n. XV dei professori e maestri civili.

Professori.

Scuole	Collegi			
8	5	professori titolari di lettere e scienze di 1 ^a classe;		
10	10	id.	id.	di 2 ^a classe;
6	10	id.	id.	di 3 ^a id.
<u>24</u>	<u>25</u>	totale professori titolari di lettere e scienze.		
4	15	professori aggiunti di lettere e scienze di 1 ^a classe;		
4	10	id.	id.	di 2 ^a classe;
<u>8</u>	<u>25</u>	totale professori aggiunti di lettere e scienze.		
1	1	profess. titolari di disegno di 1 ^a classe;		
2	3	id.	id.	di 2 ^a id.
1	1	id.	id.	di 3 ^a id.
<u>4</u>	<u>5</u>	totale professori titolari di disegno.		

Maestri di scherma e di ginnastica.

1	maestro direttore di scherma;		
12	maestri di 1 ^a classe;		
17	id.	2 ^a	id.
18	id.	3 ^a	classe e maestri aggiunti.
<u>48</u>	totale maestri e maestri aggiunti.		

NB. Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto incaricati dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Tabella n. XVI dei farmacisti militari.

1	chimico farmacista ispettore;		
1	id.	id.	direttore;
6	farmacisti capi di 1 ^a classe;		
10	id.	id.	2 ^a id.
16	farmacisti di 1 ^a classe;		
29	id.	2 ^a	id.
40	id.	3 ^a	id.
<u>103</u>	totale.		

Tabella n. XVII dei ragionieri d'artiglieria.

2	ragionieri capi di 1 ^a classe;		
5	id.	id.	2 ^a id.
16	id.	principali di 1 ^a classe;	
22	id.	id.	2 ^a id.
22	id.	id.	3 ^a id.
25	ragionieri di 1 ^a classe;		
37	id.	2 ^a	id.
41	aiutanti ragionieri.		
<u>170</u>	totale.		

Tabella n. XVIII dei ragionieri geometri del genio.

2	ragionieri geometri capi di 1 ^a classe;			
8	id.	id.	id.	2 ^a id.
27	id.	id.	principali di 1 ^a classe;	
27	id.	id.	id.	2 ^a id.
34	id.	id.	id.	3 ^a id.
32	id.	id.	di 1 ^a classe;	
35	id.	id.	2 ^a id.	
40	aiutanti ragionieri geometri.			
<u>205</u>	totale.			

Tabella n. XIX dei capi tecnici d'artiglieria e del genio

10	capi tecnici principali di 1 ^a classe;			
16	id.	id.	2 ^a id.	
25	id.	id.	3 ^a id.	
25	id.	di 1 ^a classe;		
30	id.	2 ^a id.		
43	id.	3 ^a id.		
<u>149</u>	totale.			

Art. 3.

Le varianti di cui sopra e le riduzioni di ufficiali e di impiegati dovranno essere condotte a termine per il 30 giugno 1898. Faranno eccezione le riduzioni degli ufficiali subalterni di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nonché le sostituzioni di sottotenenti di complemento agli ufficiali subalterni delle dette armi, le quali saranno gradualmente ed in relazione alla produzione di reclutamento delle scuole militari.

I collegi militari già stati soppressi saranno ristabiliti gradatamente a misura del bisogno.

Art. 4.

Gl' impiegati civili, che per effetto dell' articolo precedente verranno a trovarsi in eccedenza, potranno essere tenuti in soprannumero.

A tutti quelli, invece, che siano collocati in disponibilità, l' assegno sarà ridotto alla metà dello stipendio, anche per quelli fra i detti impiegati che contino meno di dieci anni di servizio.

Art. 5.

Quelli fra i detti impiegati con sede in Roma, che durante il periodo della disponibilità fossero richiamati in servizio di nuovo in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità di residenza che ora percepiscono.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

V. Il Guardasigilli: V. CALENDI DI TAVANI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato con nostro decreto del 27 agosto 1887, n. 4919 (serie 3^a);

Viste le leggi dell'8 marzo 1888, n. 5248, (serie 3^a) e del 28 febbraio 1892, n. 59, che modificano il testo unico predetto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, in data 27 agosto 1887, n. 4919, (serie 3^a) testo unico modificato dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1888, n. 5248 (serie 3^a) e dalla legge 28 febbraio 1892, n. 59, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Art. 3, *ove è detto*: « tenenti e sottotenenti », *sostituire*: « tenenti, sottotenenti e capi musica ».

TABELLA I.

Cambiare il nome di « generale d'esercito » in « generale d'armata ». Dopo il grado di « generale d'armata » aggiungere il grado di « generale di corpo d'armata » e dopo quello di « sottotenente » aggiungere « capo musica » inserendo nelle rispettive colonne gli assegni sotto indicati :

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Carabinieri	Cavalleria Artiglieria e Genio	
Generale di corpo d'armata	14,000	»	»	»
Capo musica	1,800	250	»	»

Sopprimere l'annotazione 2.

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute					
	Stato maggiore generale	Corpo di stato maggiore ed arma di cavalleria	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di artiglieria	Arma del genio
Generale d'armata	5	»	»	»	»	»
Generale di corpo d'armata	5	»	»	»	»	»
Tenente generale	4	»	»	»	»	»
Maggiore generale	3	»	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	2	2	1
Tenente colonnello	»	3	2	2	2	1
Maggiore	»	3	2	2	2	1
Capitano	»	3	2	»	1	1
Tenente	»	2	2	»	1	»
Sottotenente	»	2	2	»	1	»

Annotazioni.

1. Il ministro della guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito, i tenenti generali comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re, hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della guerra, i maggiori generali comandanti di divisione militare od aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi, ed i comandanti di brigata di cavalleria, hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

2. Gli ufficiali superiori aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali inferiori aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza hanno diritto a due razioni di foraggio.

3. Gli ufficiali superiori di fanteria nei distretti militari, negli stabilimenti militari di pena e negli stabilimenti militari, i capitani

aiutanti maggiori in 1^o, ed i comandanti di compagnia o a disposizione nei reggimenti di fanteria, e il capitano aiutante maggiore in 1^o nella scuola militare, hanno diritto ad una razione di foraggio.

4. I comandanti di reggimento di artiglieria da campagna e da montagna hanno diritto a tre razioni di foraggio.

Gli ufficiali d'artiglieria del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno) hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per l'arma di cavalleria.

Gli ufficiali inferiori di artiglieria addetti all'ispettorato d'artiglieria da campagna ed ai comandi di artiglieria od addetti come insegnanti alle scuole militari, e quelli dei reggimenti di artiglieria da campagna e da montagna (eccettuati gli ufficiali del treno), hanno diritto a due razioni di foraggio.

Agli ufficiali superiori di artiglieria negli stabilimenti militari spetta una razione di foraggio.

5. Gli ufficiali superiori del genio nei corpi

di truppa hanno diritto a due razioni di foraggio.

Gli ufficiali subalterni del genio addetti ai comandi territoriali del genio, come insegnanti alle scuole militari, ed addetti ai reparti zappatori-telegrafisti, specialisti, portieri e del treno, hanno diritto ad una razione di foraggio.

6. Gli ufficiali superiori medici, commissari e veterinari ed i capitani medici che prestano servizio nei corpi di truppa, hanno diritto ad una razione di foraggio.

7. Non spettano razioni di foraggio agli ufficiali delle fortezze, ai capitani applicati di stato maggiore, agli ufficiali subalterni di artiglieria addetti alle compagnie operai, agli stabilimenti militari, alle direzioni territoriali di artiglieria, alla scuola di applicazione di artiglieria e genio per il servizio di governo, ed ai sottotenenti allievi di detta scuola.

8. L'ufficiale che cambia posizione, rimanendo in effettività di servizio, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

9. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali, ad una se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

Disposizione transitoria.

La presente tabella sarà applicata a datare dal 16 gennaio 1895, fatta eccezione per gli attuali aiutanti maggiori in 2° nei reggimenti di fanteria, i quali conserveranno il diritto alla razione foraggio fino al 30 giugno 1897, sempre quando non siano esonerati dalla carica.

TABELLA III.

Sostituire la seguente:

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

a) Ufficiali generali, ufficiali del corpo di stato maggiore, dell'arma dei carabinieri reali e dell'arma di cavalleria.

Indennità annua L. 400.

b) Ufficiali di fanteria, artiglieria e genio, non contemplati nel capoverso c).

Indennità annua L. 340.

c) Ufficiali delle varie armi e corpi, con diritto ad una razione di foraggio.

Indennità annua L. 240.

Annotazioni.

1. Gli ufficiali del reggimento di artiglieria a cavallo (eccettuati quelli del treno), gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi, hanno l'indennità di lire 400.

2. Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo od ufficiali di ordinanza di ufficiali generali, hanno l'indennità di lire 600.

3. Per gli ufficiali provvisti di cavallo, l'indennità è pagata con lo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino all'estinzione del debito.

4. L'ufficiale che, rimanendo in effettività di servizio, passa da una posizione, nella quale ha diritto all'indennità cavalli, ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli per quel numero di giorni non superiore a 30, nei quali tiene effettivamente il cavallo.

L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella.

Disposizione transitoria.

La presente tabella andrà in vigore a datare dal 16 gennaio 1895, fatta eccezione per gli ufficiali compresi attualmente nell'alinea c), ai quali sarà corrisposta l'indennità di L. 280, fino a che conserveranno il diritto ad una razione di foraggio.

TABELLA IV.

Alinea b). *Sopprimere le parole:* « di cavalleria, » e « comandante militare dell'isola di Sardegna ».

Alinea c). *Sopprimere le parole:* « Ispettore dei bersaglieri; ispettore degli alpini » e « direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Dopo le parole: « comandante la scuola militare » *aggiungere:* « ispettore di cavalleria ».

Dopo le parole: « ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore » *aggiungere:* « direttore superiore delle esperienze di artiglieria; direttore dell'istituto geografico militare ».

Alinea *d*). *Alle parole:* « Segretario generale », *sostituire:* « Sottosegretario di Stato ».

Alinea *f*). *Alle parole che cominciano con « comandanti di brigata » e terminano con « stabilimenti d'artiglieria » sostituire:* « comandanti di brigata di fanteria, alpina o di cavalleria; comandanti di artiglieria ».

Sopprimere le parole: « direttore dell'istituto geografico militare; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; comandante della scuola dei sottufficiali ».

Alle parole: « ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali » *sostituire:* ufficiale generale addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali ».

Alinea *g*). *Sopprimere le parole:* « Ispettore dei depositi d'allevamento cavalli ».

Alinea *m*). *Sopprimere le parole:* « capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari ».

Disposizioni transitorie - *Sopprimere il primo capoverso.*

TABELLA V.

Ridurre a lire 100 l'indennità annua assegnata dal capoverso b).

Al secondo capoverso dell'annotazione 2, sostituire il seguente:

« L'indennità annua dovuta agli ufficiali di complemento è trattenuta, sino a che si venga a costituire a favore dell'ufficiale un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio ».

Nella « Disposizione transitoria », tra le parole « attualmente » ed « effettivi » inserire: « compresi nell'alinea *b*) od ».

TABELLA VI.

Alle indicazioni degli stipendi annui assegnati ai professori aggiunti di disegno o maestri aggiunti, sostituire:

« Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto, lire 1500 ».

Dopo l'indicazione degli stipendi annui assegnati ai capitecnici d'artiglieria e genio, aggiungere:

« Disegnatori.

Disegnatore capo, lire 2500.

Disegnatori di 1^a classe, lire 2000.

Id. di 2^a id. lire 1500.

Id. di 3^a id. lire 1200 ».

e sostituire:

« Scrivani ed assistenti locali:

Scrivano ed assistente locale ».

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1896

TABELLA VII.
Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell' esercito permanente della milizia mobile e della milizia territoriale.

G R A D I	Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Sanità e Sussistenza	Invalidi e veterani
Furiere maggiore	2.86	2.56
Furiere	2.31	2.01
Sergente trombettiere	2.21	»
Sergente	2.01	1.71
Caporale maggiore trombettiere	1.38	»
Caporale maggiore zappatore	1.38	»
Caporale maggiore	1.33	»
Caporale trombettiere	1.18	»
Caporale zappatore	1.18	»
Caporale ed appuntato musicante	1.18	»
Caporale maniscalco e maniscalco	1.15	»
Caporale	1.13	1.13
Appuntato	1.08	»
Trombettiere	1.03	»
Zappatore	1.03	»
Soldato	0.98	0.98

Carabinieri reali	Detenuti in luogo di punizione										
<i>Carabinieri a piedi</i>											
Maresciallo d'alloggio { maggiore. 3 75	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alle compagnie di disciplina speciali</td> <td style="text-align: right;">0 98</td> </tr> <tr> <td>Alle compagnie di disciplina di punizione</td> <td style="text-align: right;">0 93</td> </tr> <tr> <td>Alla reclusione ed al carcere militare</td> <td style="text-align: right;">0 75</td> </tr> </table>	Alle compagnie di disciplina speciali	0 98	Alle compagnie di disciplina di punizione	0 93	Alla reclusione ed al carcere militare	0 75				
Alle compagnie di disciplina speciali		0 98									
Alle compagnie di disciplina di punizione		0 93									
Alla reclusione ed al carcere militare		0 75									
capo 3 75											
ordinario 3 15											
Brigadiere musicante 2 95											
Brigadiere trombettiere 2 95											
Brigadiere 2 70											
Vice brigadiere musicante 2 60											
Vice brigadiere trombettiere 2 60											
Vice brigadiere 2 35											
Carabiniere musicante 2 15											
Carabiniere trombettiere 2 15											
Appuntato 1 95											
Carabiniere 1 90											
Allievo 1 18											
<i>Carabinieri a cavallo</i>											
Maresciallo d'alloggio { maggiore. 4 41	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Uomini presi a sussistenza</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><i>Uomini fuori forza</i></td> </tr> <tr> <td>Presso i corpi</td> <td style="text-align: right;">0 80</td> </tr> <tr> <td>Ricoverati in ospedali</td> <td style="text-align: right;">1 00</td> </tr> <tr> <td>Uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione</td> <td style="text-align: right;">} assegno del grado e dell'arma</td> </tr> </table>	Uomini presi a sussistenza		<i>Uomini fuori forza</i>		Presso i corpi	0 80	Ricoverati in ospedali	1 00	Uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione	} assegno del grado e dell'arma
Uomini presi a sussistenza											
<i>Uomini fuori forza</i>											
Presso i corpi		0 80									
Ricoverati in ospedali		1 00									
Uomini richiamati dal congedo per ricevere l'istruzione		} assegno del grado e dell'arma									
capo 4 41											
ordinario 3 81											
Brigadiere trombettiere 3 61											
Brigadiere 3 36											
Vice brigadiere trombettiere 3 21											
Vice brigadiere 2 96											
Carabiniere trombettiere 2 76											
Appuntato 2 56											
Carabiniere 2 51											
Allievo 1 73											

Annotazioni.

I sottufficiali musicanti delle armi di fanteria e cavalleria ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

Gli attuali capi musica che non optano per i nuovi assegni stabiliti dalla tabella I conserveranno gli assegni giornalieri che fruiscono attualmente.

TABELLA VIII.

Alinea c) portare da lire 10 a lire 15 l'assegno di primo corredo stabilito per ogni individuo chiamato sotto le armi per l'istruzione.

Nello stesso alinea, dopo la parola: « mobilitazione » aggiungere: « o per servizio ».

Annotazioni.

Dopo l'annotazione n. 3, aggiungere:

« 4. Per ogni individuo di 1^a o 2^a categoria, chiamato sotto le armi per servizio per un tempo inferiore a due mesi, sarà restituita, dell'assegno di primo corredo, la quota fissa di L. 15 ».

TABELLA IX.

Ridurre da lire 0,20 a lire 0,10 e da lire 0,10 a lire 0,05 i soprassoldi stabiliti dall'alinea a).

Ridurre da lire 0,85 a lire 0,60 il soprassoldo giornaliero stabilito dall'alinea d).

Art. 2.

Per quelle posizioni contemplate nella legge di ordinamento del regio esercito, testo unico, approvato con regio decreto del 14 luglio 1887, n. 4758 (serie 3^a) e non più comprese nell'ordinamento stabilito con regio decreto del 6 novembre 1894, continueranno a corrisponderli gli assegni in vigore prima del presente decreto, fino a che tali posizioni saranno conservate.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO.

MOCENNI.

V. Il Guardasigilli: V. CALENDIA DI TAVANI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Veduti i regi decreti del 28 giugno 1891, n. 350, del 3 maggio 1892, n. 241, e del 6 novembre 1894, n. 506, coi quali fu stabilito e successivamente modificato il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della guerra;

Vedute le leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, 7 luglio 1876, n. 3212 e 22 luglio 1894, n. 339;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra, i quali per effetto del regio decreto 6 novembre 1894, n. 506, saranno collocati in disponibilità, l'assegno durante la disponibilità sarà ridotto alla metà dello stipendio, anche per quelli fra i detti impiegati cheentino meno di dieci anni di servizio.

Art. 2.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra, i quali durante il periodo della disponibilità, fossero richiamati in servizio con sede in Roma, rientreranno nel godimento delle indennità, che si trovavano a godere al 22 luglio 1894 per effetto dell'art. 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, e dell'art. 8 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Monza, addì 6 novembre 1894.

UMBERTO.

MOCENNI

V. Il Guardasigilli: CALENDIA DI TAVANI.